


DE NORA ITALY S.R.L.

Modello di organizzazione,
gestione e controllo
ex d. lgs. n. 231/2001

Documento	Modello di organizzazione, gestione e controllo
------------------	--

Approvazione Consiglio di Amministrazione verbale del 4 MAGGIO 2021			
Revisione n. 2			
Precedenti	n. 1	verbale Cda del	26.03.2019
Versioni			

Firma per il CdA Amministratore Delegato	
--	--

INDICE

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1

PREMESSA	10
- IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	
- L'ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 231/2001	
DESTINATARI DEL MODELLO	14
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	14
- FUNZIONE ED OBIETTIVI DEL MODELLO	
- STRUTTURA DEL MODELLO	
ADOZIONE DEL MODELLO	16
- APPROVAZIONE DEL MODELLO	
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI	

CAPITOLO 2

PREMESSA	17
- L'ASSETTO DI GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ	
- DOCUMENTAZIONE INTEGRATA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	
- IL SISTEMA DELLE DELEGHE	
- SISTEMA NORMATIVO INTERNO INTEGRATO	
- MAPPATURA DEI RISCHI	
L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	20
- IDENTIFICAZIONE DELL'ODV	
- PREROGATIVE E RISORSE DELL'ODV	
- FUNZIONI E POTERI DELL'ODV	
FLUSSI INFORMATIVI INTERNI	21

-	OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV	
-	NORMATIVA WHISTLEBLOWING (L. 30.11.2017, N. 179)	
-	ATTIVITÀ DELL'ODV CONSEGUENTI ALLA SEGNALAZIONE	
-	RAPPORTI TRA L'ODV E GLI ORGANI SOCIETARI	
-	RAPPORTI TRA L'ODV E GLI ORGANI DI CONTROLLO	
-	RAPPORTI TRA L'ODV DNIT E L'ODV IDN	
-	RAPPORTI TRA L'ODV E ALTRI SOGGETTI	
	SISTEMA DISCIPLINARE	26
-	PRINCIPI GENERALI	
-	SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	
-	SANZIONI NEI CONFRONTI DEL SINDACO UNICO	
-	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	
-	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI	
	DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO	28
-	FORMAZIONE DEL PERSONALE	
-	INFORMAZIONE DEI COLLABORATORI ESTERNI	
	VERIFICHE PERIODICHE	29
* * *		
PARTE SPECIALE		
	CAPITOLO 3	
	I REATI IN MATERIA SOCIETARIA	32
	AREE DI RISCHIO	33
	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	34
	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	35
-	COMUNICAZIONI AI SOCI E AI TERZI	
-	BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI	
-	GESTIONE RAPPORTI CON COLLEGIO SINDACALE O SINDACO UNICO	
-	TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE	

- GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO	
- CORRUZIONE TRA PRIVATI	
COMPITI DELL'ODV	38
CAPITOLO 4	
I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	40
DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	42
AREE DI RISCHIO	43
PRESIDI DI CONTROLLO	43
REGOLE DI COMPORTAMENTO	44
COMPITI DELL'ODV	45
CAPITOLO 5	
I REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	46
AREE DI RISCHIO	48
DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	53
REGOLE DI COMPORTAMENTO	53
- REGOLE DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE	
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI	
- MISURE DI PROTEZIONE IN STATO DI PANDEMIA	
COMPITI DELL'ODV	56
CAPITOLO 6	
I REATI INFORMATICI	58
AREE DI RISCHIO	58
DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	59

REGOLE DI COMPORTAMENTO 60

COMPITI DELL'ODV 61

CAPITOLO 7

**I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO,
BENI DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO** 62

AREE DI RISCHIO 62

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 63

REGOLE DI COMPORTAMENTO 63

COMPITI DELL'ODV 64

CAPITOLO 8

I REATI IN MATERIA AMBIENTALE 66

AREE DI RISCHIO 67

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 68

REGOLE DI COMPORTAMENTO 68

- RIFIUTI

- EMISSIONI IN ATMOSFERA

COMPITI DELL'ODV 70

CAPITOLO 9

I REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA 71

AREE DI RISCHIO 71

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 71

REGOLE DI COMPORTAMENTO 72

COMPITI DELL'ODV	72
CAPITOLO 10	
I REATI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E TRANSNAZIONALI	73
AREE DI RISCHIO	74
DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	75
REGOLE DI COMPORTAMENTO	75
COMPITI DELL'ODV	76
CAPITOLO 11	
I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DIRITTO D'AUTORE	77
AREE DI RISCHIO	77
DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	77
REGOLE DI COMPORTAMENTO	77
COMPITI DELL'ODV	78
CAPITOLO 12	
I REATI TRIBUTARI	79
AREE DI RISCHIO	80
DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	81
REGOLE DI COMPORTAMENTO	82
- GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI	
- CICLO ATTIVO E PASSIVO	
- GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO	
COMPITI DELL'ODV	83

CAPITOLO 13	
I REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI	84
LE AREE DI RISCHIO	84
REGOLE COMPORTAMENTO, PRESIDI DI CONTROLLO	84
CONTROLLI DELL'ODV	85
CAPITOLO 14	
I REATI DI ABUSO DI MERCATO	86
LE AREE DI RISCHIO	86
REGOLE COMPORTAMENTO, PRESIDI CONTROLLO	86
GESTIONE COMUNICAZIONI VERSO L'ESTERNO	87
I CONTROLLI DELL'ODV	88
CAPITOLO 15	
I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	89
LE AREE DI RISCHIO	90
REGOLE COMPORTAMENTO, PRESIDI DI CONTROLLO	90
- I RAPPORTI CON I CLIENTI	
- OPERAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI E CONTROLLO QUALITÀ MATERIE PRIME	
- OPERAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO DEI PRODOTTI	
- OPERAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO QUALITÀ E CERTIFICAZIONE	
- OPERAZIONI RELATIVE AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI	
I CONTROLLI DELL'ODV	92

CAPITOLO 16	
I REATI DI CONTRABBANDO	93
LE AREE DI RISCHIO	94
REGOLE COMPORTAMENTO, PRESIDIDI CONTROLLO	
I CONTROLLI DELL'ODV	94

* * *

ALLEGATI

- Organigramma
- Codice Etico di Gruppo
- Sistema disciplinare
- Appendice Normativa

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1

PREMESSA

Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti

Con l'approvazione del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (d'ora in poi, per semplicità, il Decreto), intitolato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” è stato introdotto nell'ordinamento italiano un complesso e innovativo sistema sanzionatorio, che individua forme di responsabilità di natura amministrativa in capo agli Enti¹ come conseguenza della commissione di taluni reati. Ciò a condizione che l'illecito sia posto in essere nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo e che autori ne siano:

- 1) soggetti che nella struttura organizzativa dell'Ente rivestono una posizione “apicale” (e cioè, ai sensi dell'art. 5 comma 1, le “*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso*”);
- 2) “*persone sottoposte alla direzione o alla Vigilanza*” di questi ultimi.

Si tratta di una responsabilità che il legislatore definisce “amministrativa”, ma che, in realtà, ha forti analogie con la responsabilità penale. Essa, infatti, sorge per effetto e come conseguenza della commissione di un reato (e non di un illecito amministrativo), il suo accertamento avviene nell'ambito di un procedimento penale, il provvedimento sanzionatorio è sempre un atto giurisdizionale (ad esempio: una sentenza) e, soprattutto, è autonoma rispetto alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato; tanto che, ai sensi dell'art. 8 del Decreto, l'Ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non sia imputabile, non sia stata individuata ovvero se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

Affinché si configuri la responsabilità dell'Ente, occorre che il reato commesso sia ad esso ricollegabile sul piano materiale e che costituisca altresì manifestazione di un'espressa volontà o, quanto meno, derivi da una colpa di organizzazione, intesa come carenza o mancata adozione dei presidi necessari ad evitare la commissione dell'illecito medesimo.

Viceversa, è espressamente esclusa la responsabilità dell'Ente ove l'autore della violazione abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Alla data della redazione del presente Modello, i reati suscettibili di determinare una responsabilità dell'ente sono i seguenti:

- **delitti contro la pubblica amministrazione:** malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.); truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.); frode informatica (640 ter c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 319 bis e 321 c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.); induzione

¹ Ai sensi del D. Lgs. 231/2001 con “Enti” si intendono:

- gli enti dotati di personalità giuridica, quali S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, altri enti privati e pubblici economici;
- gli enti privi di tale personalità giuridica, quali S.n.c., S.a.s. anche irregolari, associazioni non riconosciute.

- indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);²
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati:** falsità nei documenti informatici (art. 491 bis c.p.); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare. Impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 67 quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);³
 - **delitti di criminalità organizzata:** associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione a delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.);⁴
 - **delitti contro la fede pubblica:** falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)⁵
 - **delitti contro l'industria e il commercio:** turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)⁶
 - **reati societari:** false comunicazioni sociali (art. 2621 e 2622 c.c.); impedito controllo (art. 2625 c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio de creditori (art. 2629 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.p.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)⁷

² Cfr. artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 231 del 2001.

³ Cfr. art. 24 bis del d.lgs. n. 231 del 2001, inserito dall'art. 7 della legge 18.03.2008, n. 48.

⁴ Cfr. art. 24 ter del d.lgs. n. 231 del 2001, inserito dall'art. 2, comma 29, della legge 15.07.2009, n. 94.

⁵ Cfr. art. 25 bis del d.lgs. n. 231 del 2001, così come modificato da ultimo dalla legge 23.07.2009, n. 99.

⁶ Cfr. art. 25bis1 del d.lgs. n. 231 del 2001, inserito dall'art. 15, comma 7 lett. b), della legge 23.07.2009, n. 99.

⁷ Cfr. art. 25ter del d.lgs. n. 231 del 2001, così come modificato dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. 15.03.2017, n. 38

- **delitti contro la personalità individuale:** intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)⁸;
- **reati in materia di sicurezza sul lavoro:** omicidio colposo (art. 589 c.p.); lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, secondo comma, c.p.), se commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro⁹;
- **delitti in materia di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio:** ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648 bis c.p.); reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter); autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)¹⁰;
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore:** previsti rispettivamente dagli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 opties della legge 22.04.1941, n. 633¹¹;
- **delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:** art. 377 bis c.p.¹²;
- **reati ambientali:** inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); disastro ambientale (art. 452 quater c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.); delitti associativi finalizzati alla commissione di illeciti ambientali (art. 452 octies c.p.); attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, d.lgs. 152/2006); omessa bonifica (art. 257, d.lgs. 152/2006); violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, d.lgs. 152/2006); traffico illecito di rifiuti (art. 259, d.lgs. 152/2006); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d.lgs. 152/2006); norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera – sanzioni (art. 279, d.lgs. 152/2006);¹³;
- **reati in materia di immigrazione clandestina:** art. 12, comma 3, e art. 22, comma 12 bis, del d. lgs. 25.07.1998, n. 286¹⁴;
- **reati tributari:** dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000); dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000); omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000); indebita compensazione (art. 10 quater D.lgs. 74/2000)¹⁵;
- **contrabbando:** contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1934); contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR N. 73/1943); contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 248 DPR 73/1943); contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 73/1943); contrabbando nelle zona extra-doganali (art. 286 DPR 73/1943); contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 73/1943); contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 73/1943); contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 290 DPR 73/1943); contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR 73/1943); contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR 73/1943); contrabbando di

⁸ Cfr. art. 25 quinquies del d.lgs. n. 231 del 2001, così come modificato da ultimo dall'art. 6, comma 1, della legge 29.10.2016, n. 199

⁹ Cfr. art. 25 septies del d.lgs. n. 231 del 2001, così come modificato da ultimo dall'art. 300 del d.lgs. 9.04.2008, n. 81

¹⁰ Cfr. art. 25 octies del d.lgs. n. 231 del 2001, così come modificato da ultimo dall'art. 5 della d.lgs. 25.05.2017, n. 90

¹¹ Cfr. art. 25 nonies del d.lgs. n. 231 del 2001, inserito dall'art. 15, comma 7, della legge 23.07.2009, n. 99

¹² Cfr. art. 25 decies del d.lgs. n. 231 del 2001, inserito dall'art. 4 della legge 3.08.2009, n. 116

¹³ Cfr. art. 25 undecies del d.lgs. n. 231 del 2001, così come modificato da ultimo dall'art. 1 della legge 22.05.2015, n. 68

¹⁴ Cfr. art. 25 duodecies del d.lgs. n. 231 del 2001, così come modificato da ultimo dall'art. 39, comma 4, della legge 17.10.2017, n. 161

¹⁵ Cfr. art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231 del 2001, inserito dalla legge n. 157/2019.

tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR 73/1943); circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR 73/1943); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi (art. 291-quater DPR 73/1943); altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 73/1943); circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR 73/1943).¹⁶

L'elencazione dei reati di cui agli artt. 24 e ss. del Decreto non può ritenersi definitiva essendo suscettibile di ulteriori modifiche, anche in ragione del continuo adeguamento della normativa interna a quella internazionale e, nella specie, comunitaria.

Le sanzioni previste per i casi in cui sia accertata la responsabilità dell'Ente sono particolarmente rigorose. E' prevista l'applicazione di sanzioni pecuniarie e/o interdittive (individuate, queste ultime, dall'art. 9 del Decreto nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi con la possibilità di revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi), nonché la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille (l'importo di ciascuna quota può variare da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549). Viceversa, il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente.

Le sanzioni (pecuniarie e interdittive) possono trovare applicazione, sia pur in forma ridotta (con riguardo all'importo ed alla durata), anche in relazione alla commissione dei reati nella forma del tentativo, salvo che l'Ente abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento: in tal caso l'Ente può andare immune da qualsiasi conseguenza.

Nel corso del procedimento penale il giudice può disporre, poi, con le modalità previste dal codice di procedura penale, il sequestro del prezzo o del profitto del reato, finalizzato alla confisca, che – all'esito del giudizio – sarà applicata con la sentenza di condanna nei confronti dell'Ente medesimo. Inoltre, ove vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta allo Stato, il Pubblico Ministero può richiedere, in ogni stato e grado del processo, il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili dell'Ente o delle somme o cose ad esso dovute.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

La responsabilità amministrativa dell'Ente, che rende possibile l'applicazione delle sanzioni indicate, si fonda dunque su una colpa "di organizzazione": in altri termini, l'Ente è ritenuto corresponsabile del reato commesso dal suo esponente se ha omesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per il controllo del corretto svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione di illeciti.

¹⁶ Cfr. art. 25 sexiesdecies del d.lgs. 231 del 2001, inserito dalla legge n. 75/2020; allo stato si ritengono le fattispecie scarsamente impattanti sulla realtà aziendale.

A fronte di un sistema sanzionatorio tanto rigoroso, l'art. 6 comma 1 del Decreto esclude, tuttavia, la responsabilità dell'Ente laddove, tra l'altro, lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi ed abbia altresì affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curarne il loro periodico aggiornamento.

Secondo quanto previsto dell'art. 6, comma 2, del Decreto, il Modello deve in particolare rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Tali modelli, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del decreto, possono essere adottati anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli Enti.

L'attuazione del Decreto Legislativo n. 231/2001

Ancorché il Decreto non preveda l'obbligatorietà del Modello, la De Nora Italy s.r.l. (d'ora in avanti, la "Società" o "DNIT") al fine di scongiurare, per quanto possibile, ogni eventuale comportamento illecito da parte dei soggetti che occupano una posizione "apicale" così come da parte dei dipendenti, ha proceduto all'adozione di un apposito Modello, debitamente approvato dal Consiglio di amministrazione.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di amministrazione, nel varare il Modello, ha affidato ad un organo monocratico l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo interno (Organismo di Vigilanza, d'ora in poi, per semplicità, OdV), con autonomi compiti di vigilanza, controllo e iniziativa in relazione al Modello stesso.

L'OdV ha il compito di verificare che l'ente sia dotato di un modello organizzativo idoneo e di vigilare affinché esso venga efficacemente attuato, accertando in corso d'opera l'efficacia del suo funzionamento, curandone il progressivo aggiornamento, così da garantire un costante adeguamento ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa.

DESTINATARI DEL MODELLO

I destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel Modello sono tutti gli esponenti della Società: i soci, gli amministratori, i membri degli altri organi sociali e i dipendenti.

Sono altresì destinatari del Modello – tenuti, quindi, al rispetto dei suoi contenuti – i collaboratori esterni, i liberi professionisti, i consulenti nonché tutti gli eventuali partners commerciali e/o industriali.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Gli artt. 6 e 7 del Decreto disciplinano i casi nei quali l'Ente non risponde del reato commesso dai soggetti di cui all'art. 5. Da tali norme emerge una differenza di disciplina, e di regime probatorio, tra i reati commessi da soggetti in posizione apicale e quelli commessi dai sottoposti.

Introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art. 6 prevede, infatti, che l'Ente non risponde dei reati commessi dai soggetti apicali se dimostra che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui al numero 2.

Secondo l'art. 7, per i reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'Ente risponde, invece, solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (ma, in tale ipotesi, l'onere della prova è a carico dell'accusa). In ogni caso, tali obblighi si presuppongono osservati se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Funzione ed obiettivi del Modello

Obiettivo del Modello è l'attuazione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo (preventive e successive), teso ad un efficace contrasto del rischio di commissione di reati, mediante l'identificazione delle attività a rischio e la loro necessaria regolamentazione.

Di riflesso, le regole di cui al presente Modello si propongono, per un verso, di rendere consapevole il potenziale autore dei reati della loro illiceità e dell'atteggiamento di sfavore che la Società riconduce a tali comportamenti, anche laddove ne possa trarre un vantaggio e, per altro verso, di consentire alla Società medesima di intervenire tempestivamente per prevenire od impedire la perpetrazione di tali illeciti, in virtù di un monitoraggio sistematico delle attività e dei processi a rischio.

Tra gli obiettivi del Modello vi è, pertanto, quello di sensibilizzare sia i soggetti apicali sia i soggetti sottoposti all'altrui direzione, in merito alla rilevanza della normativa in esame, rendendoli consapevoli che, in caso di condotte non conformi alle previsioni del Modello, alle norme e procedure associative, alle leggi e ai regolamenti applicabili, gli stessi potrebbero incorrere in sanzioni – secondo la disciplina contenuta nel presente documento – e, ferme restando le eventuali responsabilità penali personali, anche la Società potrebbe andare incontro a responsabilità, ai sensi del Decreto, con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie e/o interdittive.

Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di una "Parte Generale" e di più "Parti Speciali", redatte in relazione solo a quelli fra i reati presi in considerazione dal Decreto che, in esito all'attività di mappatura del rischio, appaiono suscettibili di trovare applicazione nell'ambito delle attività societarie.

Per quanto concerne gli altri reati-presupposto previsti dal Decreto, si è ritenuto che l'attività di DNIT non presenti profili di alto rischio o tali, comunque, da far ritenere ragionevolmente possibile

la commissione di un reato. Si tratta infatti di comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività della Società e pertanto la stessa, alla luce dell'analisi svolta, ha ritenuto adeguata, quale misura preventiva, l'osservanza (oltre che dei principi generali qui presenti) del Codice Etico di Gruppo.

Il Consiglio di amministrazione – anche su proposta dell'OdV – avrà il potere di adottare apposite delibere per l'integrazione del Modello, con l'inserimento di ulteriori Parti Speciali relative alle tipologie di reati che, per effetto di eventuali e futuri interventi normativi, dovessero essere inseriti o comunque collegati all'ambito di applicazione del d. lgs. 231/2001.

ADOZIONE DEL MODELLO

Approvazione del Modello

Il Modello deve essere approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società.

Modifiche e integrazioni

Il presente Modello è atto di emanazione dell'organo dirigente, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lett. a) del Decreto: le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso potranno essere operate – eventualmente su proposta dell'OdV – solo dal Consiglio di amministrazione.

È riconosciuto potere tanto al Presidente, quanto a ciascun consigliere, di riferire al Consiglio di amministrazione, ogni qual volta lo ritenga opportuno o necessario, in ordine alle eventuali modifiche da apportare al Modello.

CAPITOLO 2

PREMESSA

De Nora Italy s.r.l. (d'ora in poi, anche "DNIT" o la "Società") ha per oggetto la progettazione, la costruzione e la commercializzazione di elettrodi ed elettrolizzatori per impianti elettrochimici.

Essa fa parte del Gruppo De Nora, leader nella progettazione, produzione e fornitura di prodotti, tecnologie e soluzioni complete per l'elettrochimica.

Il capitale sociale della Società è interamente detenuto da Industrie De Nora S.p.A. che sulla controllata esercita anche le funzioni di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e ss. c.c.

Nell'ambito del progetto di razionalizzazione e semplificazione della struttura societaria della controllante Industrie De Nora S.p.A., quest'ultima ha conferito alla propria controllata De Nora Italy s.r.l. (con effetto dal 1° gennaio 2018), le attività industriali nel settore della progettazione, costruzione e commercializzazione di elettrodi, elettrolizzatori per impianti elettrochimici e sistemi elettrochimici per la produzione di biocidi esercitate nello stabilimento di Cologno Monzese (MI), via Piemonte n. 26,.

Sono state altresì conferite a DNIT l'organizzazione produttiva e commerciale delle attività industriali, compresi i beni strumentali all'esercizio delle attività stesse, il magazzino e alcuni rapporti di lavoro dipendente.

Tutte le società italiane ed estere controllate da Industrie De Nora S.p.A. adottano il Codice Etico "De Nora" e le procedure interne della Capogruppo assicurano che tutte le Società controllate adottino, nella gestione delle attività a rischio ai fini della responsabilità dell'impresa, principi e presidi di controllo coerenti con i principi e i presidi di controllo previsti dalla Capogruppo. A tal riguardo, si segnala che, nell'ambito della Capogruppo, è costituito un Comitato Etico, a cui è affidato il compito di promuovere in tutte le aziende del Gruppo la diffusione e l'attuazione dei principi del Codice etico, di istruire indagini in caso di segnalazioni, nonché di verificare l'adeguatezza del codice etico stesso, incentivando eventuali aggiornamenti ed integrazioni.

La Società ha sede legale ed uffici amministrativi in Milano, alla via Bistolfi n. 35 e lo stabilimento produttivo ha sede in Cologno Monzese, alla via Piemonte n. 26.

L'assetto di governance della Società

DNIT adotta un sistema di amministrazione e controllo di tipo "tradizionale" ai sensi degli artt. 2380-*bis* e seguenti del Codice civile.

L'assetto di *governance* è fondato sui seguenti Organi:

- **Assemblea dei Soci** è l'Organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà dell'unico azionista; le adunanze assembleari sono il luogo privilegiato per l'instaurazione di un proficuo dialogo tra il Socio e gli Amministratori alla presenza del Collegio Sindacale.
- **Consiglio di Amministrazione**, nominato dall'Assemblea dei Soci, è l'Organo che presiede le scelte strategiche, le politiche aziendali e la definizione degli obiettivi sociali, ad esso è affidata la gestione aziendale per il conseguimento dell'oggetto sociale. Al Consiglio di Amministrazione fanno capo le funzioni e le inerenti responsabilità in materia di indirizzi strategici ed organizzativi, nonché la verifica dell'esistenza dei controlli necessari per garantire la correttezza e la legittimità dell'operato dell'Impresa.

- Presidente del Consiglio di Amministrazione e consiglieri delegati sono i soggetti ai quali vengono conferite specifiche deleghe di poteri per l'amministrazione e gestione dell'attività ai sensi delle disposizioni di legge e di Statuto.
- Collegio Sindacale o Sindaco unico (di seguito, Organo di controllo): è l'Organo avente funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché di controllo sulla gestione. L'organo di controllo, nell'ambito dei compiti ad esso affidati dalla legge, vigila, avvalendosi delle strutture di controllo aziendali, sul concreto funzionamento del sistema di controllo interno e verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile approvato dal Consiglio di Amministrazione, a cui segnala eventuali anomalie o debolezze.

Documentazione integrata della struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'Impresa è rappresentata in modo completo ed esaustivo tramite organigramma, comunicazioni organizzative e contratti infragruppo.

Tale set documentale consente di individuare chiaramente tutte le unità organizzative e le relative mission e responsabilità e i rapporti gerarchici e funzionali.

A tal riguardo, al fine di concretizzare le sinergie esistenti nell'ambito del Gruppo in termini di efficiente impiego delle competenze e razionalizzazione nell'utilizzo delle strutture centrali, DNIT si avvale per alcune funzioni di unità organizzative istituite presso la Capogruppo (CEO, AFC, HR, ICT, PT, MBD, Central Procurement).

Per garantire i prescritti caratteri di indipendenza, autonomia e autorevolezza, le predette Funzioni operano nell'ambito di specifici contratti tra parti correlate siglati tra DNIT e la Capogruppo, regolati secondo le normali condizioni di mercato.

L'**organigramma** della Società è allegato al presente documento.

Sistema delle Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Sistema delle Deleghe, e ne monitora costantemente il relativo adeguamento, al fine di garantire:

- una chiara identificazione ed una specifica assegnazione dei poteri e limiti ai soggetti che operano impegnando l'Impresa e manifestando la volontà aziendale;
- la coerenza dei poteri attribuiti con le responsabilità organizzative assegnate;
- meccanismi adeguati di rendicontazione periodica dei poteri delegati.

Sistema Normativo interno integrato

Il sistema complessivo delle regole interne dell'Impresa disciplina in modo chiaro, congruo ed esaustivo tutte le modalità operative rilevanti.

Le Politiche, emanate dal Consiglio di Amministrazione, anche in recepimento delle disposizioni della Capogruppo, definiscono gli indirizzi in materia di *governance*, organizzazione e controllo interno e gestione dei rischi ed in merito alle attività di *core business*.

Le procedure e gli altri strumenti normativi regolamentano in modo adeguato i processi ed i flussi di lavoro:

- individuando le modalità operative, i flussi informativi;
- garantendo la documentazione formale delle attività e la loro ricostruibilità *ex post* nonché il monitoraggio e controllo di linea;
- individuando chiaramente la responsabilità del processo;
- garantendo la segregazione dei compiti e delle responsabilità;

- garantendo l'accessibilità e la conoscenza attraverso adeguate attività di informazione e formazione sulle normative aziendali.

Sotto questo profilo, la Società ha adottato il **Codice Etico** del Gruppo di cui fa parte (anch'esso allegato al presente Modello) nel quale sono riassunti i valori etici fondamentali cui il Gruppo De Nora si ispira e ai quali tutti i dipendenti e collaboratori esterni devono attenersi nello svolgimento dei compiti loro affidati, ponendo a presidio dello stesso un Comitato Etico dotato di specifici poteri di controllo circa l'effettiva applicazione e osservanza dei principi ivi indicati.

Mappatura dei rischi

L'art. 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 231 del 2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati suscettibili di determinare una responsabilità amministrativa dell'ente.

Propedeutica all'individuazione delle aree "a rischio" all'interno della Società è stata l'analisi, prevalentemente documentale (ma non solo), della struttura societaria ed organizzativa di DNIT, allo scopo di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento. A questo fine, è stato fatto un inventario dei processi aziendali e delle procedure già esistenti nelle aree potenzialmente "sensibili" con riferimento alle ipotesi di reato disciplinate nel Decreto.

In particolare, l'attività di mappatura ha portato all'identificazione delle aree di operatività aziendale in cui si possono configurare rischi di commissioni di reati che comportino responsabilità amministrativa per l'ente. Esse fanno capo alle seguenti funzioni:

- **Operations:** è responsabile del processo produttivo aziendale, ivi inclusa la progettazione, la ricerca, la gestione del magazzino e la logistica.
- **Amministrazione Finanza e Controllo (AFC):** presidia la redazione dei documenti contabili di bilancio, controlla i flussi finanziari, verifica la corretta allocazione delle risorse e segue le operazioni di budget, contabilità, controllo tasse e tesoreria in conformità con le politiche / procedure DN Corporate, gli standard internazionali e le normative di riferimento.
- **Sales & After Sales:** definisce il piano commerciale dell'azienda, individuando gli obiettivi di vendita e le relative strategie, organizzando e formando il personale che costituisce la sales force dell'azienda.
- **Procurement:** cura l'approvvigionamento di beni, lavori e servizi funzionali all'attività aziendale, selezionando fornitori in possesso dei necessari requisiti tecnologici, professionali, organizzativi, finanziari ed etici, attraverso strategie di procurement pienamente integrate con gli obiettivi di business e con i principi indicati nel codice etico di Gruppo.
- **Human Resources, Organisation & Int. Communication:** individua, insieme al management aziendale, ed esegue le operazioni necessarie per la gestione delle assunzioni, del reclutamento, della formazione, delle retribuzioni e dei premi, delle cessazioni, dei piani di sviluppo, valorizzando ogni professionalità nell'ottica di ottimizzare l'organizzazione aziendale complessiva.
- **Information and Communication Technology (ICT):** garantisce il funzionamento delle infrastrutture informatiche e la corretta gestione del database aziendale, la pianificazione di progetti di miglioramento dei sistemi ICT, lo sviluppo dei progetti IT dell'azienda, la redazione di procedure funzionali, la gestione del budget e l'identificazione delle esigenze organizzative nel settore ICT.

- **Legal Department:** fornisce servizi legali e consulenza alla società in relazione ai vari ambiti di interesse, partecipa alla redazione di documenti e procedure, interne nell'ambito di interesse, provvede alla gestione del contenzioso legale della società.

Una volta individuate le aree di operatività aziendale in cui si possono astrattamente configurare rischi di commissioni di reati che comportino responsabilità amministrativa per l'ente, l'attività di mappatura è proseguita attraverso lo svolgimento di una serie di interviste con i soggetti operanti nell'ambito delle funzioni aziendali interessate, allo scopo di analizzare per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo attivi.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Identificazione dell'OdV

L'art. 6 comma 1 del Decreto prevede che l'Ente possa andare esente da responsabilità se prova, tra l'altro, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e di gestione e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'OdV di DNIT è un organismo monocratico nominato dal Consiglio di amministrazione e scelto tra soggetti di comprovata professionalità e onorabilità, dotati di specifica competenza in materia ispettiva, amministrativo-gestionale e giuridica. La durata del mandato viene stabilita all'atto della nomina

In caso di revoca o comunque di cessazione del rapporto del membro dell'OdV nel corso del mandato, il Consiglio di amministrazione provvede senza indugio alla sua sostituzione.

Sono da ritenersi cause di ineleggibilità a membro dell'OdV (o, se sopravvenute, costituiscono giusta causa di revoca dell'incarico), l'aver riportato una sentenza penale di condanna¹⁷ passata in giudicato che abbia comportato l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, nonché l'aver riportato una condanna, ancorché non ancora passata in giudicato, per uno dei reati di cui al Decreto n. 231/01.

Non potranno essere nominati componenti dell'OdV l'amministratore dotato di deleghe, né soci che svolgano, in posizione apicale, funzioni e attività tra quelle maggiormente soggette alla vigilanza e alla valutazione dell'OdV.

All'atto della elezione, i soggetti nominati rilasceranno apposita dichiarazione di non trovarsi in alcune delle cause di ineleggibilità indicate.

Prerogative e risorse dell'OdV

Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'OdV ha piena autonomia organizzativa e finanziaria.

A tal fine, all'inizio di ogni esercizio sociale, l'OdV concorda con il Consiglio di amministrazione la misura delle risorse necessarie alla sua attività. La gestione, l'utilizzazione e la destinazione di queste sono poi decise dall'OdV in modo totalmente autonomo e indipendente.

¹⁷ Intendendosi equiparata a sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.

L'OdV potrà avvalersi della eventuale collaborazione di soggetti appartenenti alla Società, quando si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche.

In casi di particolare necessità, l'OdV avrà la facoltà di avvalersi della consulenza di professionisti esterni, ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine.

Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei destinatari, assumendo ogni necessaria iniziativa;
- b) sulla reale efficacia ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) sull'opportunità di aggiornamento delle disposizioni e delle norme di comportamento del Modello.

In particolare, l'OdV realizzerà le predette finalità attraverso:

- l'attivazione e l'effettuazione di ogni attività di controllo ritenuta opportuna;
- ricognizioni dell'attività della Società, ai fini dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio;
- l'attuazione di ogni idonea iniziativa volta a consentire la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da parte degli esponenti della Società, dei soci, dei dipendenti e di eventuali collaboratori esterni;
- la raccolta, l'elaborazione e la conservazione delle informazioni di cui è destinatario;
- il coordinamento con le altre funzioni aziendali;
- l'accertamento di ogni possibile violazione delle prescrizioni del presente Modello e/o del Decreto e la proposta di avvio di eventuali procedimenti disciplinari;
- la segnalazione al Consiglio di amministrazione di eventuali carenze del Modello e la conseguente proposta di ogni opportuna modifica o miglioramento;
- la raccolta di segnalazioni di comportamenti o situazioni in contrasto con le previsioni del Modello e delle procedure attuative dello stesso, nonché di ogni circostanza potenzialmente in grado di favorire o rendere comunque possibile la commissione di reati o relative a reati già commessi.

FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

Obblighi informativi nei confronti dell'OdV

L'art. 6 comma 2 lett. d) del Decreto stabilisce che i Modelli di organizzazione e di gestione devono prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, cioè dell'OdV.

In particolare, l'OdV ha il potere di assumere informazioni utili per l'adempimento dei propri compiti da ciascun Destinatario del Modello, in piena autonomia, insindacabilità ed indipendenza.

Inoltre, l'OdV ha la facoltà di accedere a tutte le informazioni e documenti aziendali utili per l'adempimento dei propri doveri. Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a collaborare in tal senso.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a comunicare all'OdV tutte le notizie e le informazioni rilevanti ai fini della prevenzione dei fatti di reato sensibili ex D.lgs. 231/01, dell'adeguatezza, dell'aggiornamento e del rispetto del Modello.

L'OdV è destinatario dei seguenti flussi:

- flussi informativi periodici e continuativi (report trimestrale);
- flussi informativi specifici (previsti dalle singole Parti Speciali del Modello);
- flussi informativi generici.

La mancata/tardiva/ingiustificata trasmissione dei flussi informativi costituisce violazione del Modello e illecito disciplinare passibile di sanzione.

Flussi informativi periodici e continuativi

I flussi informativi periodici e continuativi verso l'OdV avvengono a mezzo di apposito report predisposto dalla Società e diversificato sulla base delle diverse funzioni aziendali: trattasi di report di carattere generale e riassuntivo (anche) di quanto già comunicato tempestivamente all'OdV nel corso del trimestre.

Tale report integra (e non sostituisce) i flussi informativi specifici e generici cui ciascun Destinatario è tenuto nel rispetto di quanto previsto dal Modello; il report deve essere compilato e firmato dai responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nelle aree più a rischio e trasmesso spontaneamente all'OdV, corredato degli eventuali allegati, nei quindici giorni successivi alla conclusione del trimestre (pertanto tra il 1° ed il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre, gennaio).

Flussi informativi specifici

I Destinatari sono tenuti a comunicare all'OdV tutte le notizie e le informazioni richieste dalle specifiche Parti Speciali del Modello.

Flussi informativi generici

Oltre all'eventuale documentazione espressamente indicata in ogni singola Parte Speciale del Modello, dovranno sempre essere comunicate all'OdV senza indugio tutte le informazioni che possano assumere rilevanza per la prevenzione dei fatti di reato sensibili ai sensi del D.lgs. 231/01 e/o per la valutazione circa l'adeguatezza del Modello, nonché il suo aggiornamento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere comunicate:

- i mutamenti dell'assetto organizzativo aziendale;
- i rinnovi o il conseguimento di nuove certificazioni;
- infortuni, quasi infortuni, incidenti, quasi incidenti, malattie professionali, sospette malattie professionali e/o altre anomalie in materia di prevenzione infortuni;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai soci, dai componenti degli organi sociali e dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura stia procedendo per i reati richiamati dal Modello;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati richiamati dal Modello;
- i procedimenti disciplinari apertisi in relazione a violazioni del presente Modello ed eventuali sanzioni irrogate;

- la richiesta, l'erogazione e l'utilizzazione di contributi e/o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura;
- notizie di cronaca locale o nazionale che possano assumere rilevanza con riferimento alla prevenzione dei fatti di reato sensibili ex D.lgs. 231/01;
- ogni altra informazione ritenuta utile al miglioramento del Modello.

Canali comunicativi dei flussi informativi

Tutti i flussi informativi devono pervenire all'OdV (alternativamente):

- in forma telematica, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV: odv@studiolegalemilani.net (comunicato dalla Società con mezzi sufficientemente divulgativi quali circolari interne ovvero mediante affissione nelle bacheche aziendali);
- in forma cartacea, con consegna all'OdV in occasione delle riunioni che lo stesso tiene presso la Società (se compatibile con le tempistiche/scadenze previste per la trasmissione del relativo flusso informativo),
- con le diverse modalità eventualmente indicate dall'OdV stesso.

Normativa in materia di *whistleblowing* (legge 30.11.2017, n. 179)

Con la legge 30.11.2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto pubblico o privato” sono state introdotte nell'ordinamento talune misure volte a favorire la collaborazione dei dipendenti per far emergere eventuali illeciti compiuti nell'ambito aziendale, in particolare attraverso la predisposizione di procedure dirette a preservare lo stesso riserbo sull'identità del segnalante e sul contenuto della sua segnalazione.

In particolare, tutti i Destinatari hanno l'obbligo di inviare all'Organismo di Vigilanza, a tutela della Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero segnalazioni di avvenute violazioni del presente Modello, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui gli stessi siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Tale obbligo si aggiunge (e non sostituisce) al dovere di segnalare al Comitato Etico, anche in forma anonima, ogni violazione del codice etico tramite la pagina specificatamente prevista nel portale aziendale.

Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono contenere quantomeno i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione all'interno della Società;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti segnalati (se conosciute);
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti o altre informazioni utili a riscontro dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime sono ammesse, purché siano adeguatamente documentate¹⁸.

¹⁸ Confindustria “La disciplina in materia di *Whistleblowing*” – Nota illustrativa gennaio 2018.

È fatto divieto di presentare, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate.

La violazione del divieto, così come l'omessa segnalazione, costituiscono illecito disciplinare e, come tale, sanzionabile ai sensi del sistema disciplinare del presente Modello.

Non possono formare oggetto di segnalazione le mere lamentele personali¹⁹, in quanto tali irricevibili.

Canali di segnalazione

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, sono predisposti appositi canali di segnalazione verso l'OdV.

Tutte le segnalazioni devono pervenire all'OdV (alternativamente):

- in forma telematica, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV: **odv@studiolegalemilani.net** (comunicato dalla Società con mezzi sufficientemente divulgativi, quali circolari interne ovvero mediante affissione nelle bacheche aziendali). Al fine di tutelare la riservatezza del segnalante, l'indirizzo di posta elettronica dell'OdV poggia su un dominio esterno rispetto a quello aziendale;
- in forma cartacea, inviando la segnalazione in busta chiusa all'Organismo di Vigilanza a mezzo posta ordinaria presso la sede legale di DNIT, in Milano via Bistolfi n. 35;
- in forma orale, con colloquio personale con l'OdV in occasione delle riunioni che lo stesso tiene presso la Società, ovvero tramite richiesta di appuntamento.

Il soggetto segnalante adotta il canale di comunicazione ritenuto più idoneo rispetto alla natura, all'urgenza ed al contenuto della segnalazione, prediligendo, ove possibile, la modalità telematica.

Misure a tutela del segnalante

L'OdV ha l'obbligo di mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante, salvo autorizzazione espressa dell'avente diritto.

Nei confronti del segnalante sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.²⁰

Non integra atto di ritorsione l'applicazione del sistema disciplinare nei confronti del segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. L'accertamento del dolo o della colpa grave del segnalante comporta la caducazione del diritto di riservatezza del medesimo, dovendosi dare corso all'attivazione del sistema disciplinare.

¹⁹ *Linee guida per la predisposizione di procedure in materia di Whistleblowing* - Transparency International Italia (Associazione contro la corruzione).

²⁰ In merito, l'art. 6 D.Lgs., commi 2-ter e 2-quater, 231/01 così dispone:

2-ter. *L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.*

2-quater. *Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.*

La violazione delle misure di tutela del segnalante, costituisce violazione del Modello e, come tale, è sanzionabile ai sensi del Sistema disciplinare del presente Modello.

Attività dell'OdV conseguenti alla segnalazione

Le segnalazioni manifestamente generiche o non pertinenti (prive, ad esempio, della descrizione di fatti specifici e concreti ovvero riferite a fatti illeciti e/o irregolarità non rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/01) saranno immediatamente archiviate. Le altre segnalazioni saranno oggetto di valutazione a cura dell'Organismo di Vigilanza il quale potrà richiedere ad ogni esponente della Società qualsiasi genere di informazione e/o documentazione utile alla propria attività di verifica e controllo. Il soggetto richiesto dovrà ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta che in tal senso pervenga loro dall'OdV.

Delle attività investigative compiute dall'Organismo di Vigilanza sarà redatto apposito verbale.

All'esito dell'attività di verifica, se la segnalazione si rivelerà infondata, l'Organismo di Vigilanza procederà all'archiviazione della segnalazione.

Se la segnalazione dovesse invece ritenersi meritevole di approfondimento, l'Organismo fornirà adeguata comunicazione al Consiglio di amministrazione e all'Organo di controllo.

Ogni informazione e/o segnalazione ricevuta (comprese quelle archiviate), nonché i verbali degli accertamenti compiuti dall'OdV saranno conservati, a cura del medesimo Organismo, in un apposito archivio.

Rapporti tra l'OdV e gli organi societari

L'OdV provvederà a informare, con una relazione annuale, il Consiglio di amministrazione in merito all'attività svolta nel periodo, con particolare riferimento alle verifiche svolte, indicando eventuali situazioni anomale rilevate nel corso dell'anno e formulando ogni eventuale proposta di miglioramento dell'organizzazione aziendale o di parti del Modello al fine di una migliore prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

L'OdV dovrà in ogni caso riferire tempestivamente al Consiglio di amministrazione qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza mediante segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso nel corso della propria attività di vigilanza.

Il Consiglio di amministrazione e il suo Presidente hanno facoltà di convocare in qualunque momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha facoltà di richiedere la convocazione di predetto organo per motivi urgenti.

Rapporti tra l'OdV e l'Organo di controllo

Con cadenza almeno semestrale, deve tenersi un incontro al quale prendono parte l'Organo di controllo e l'OdV, finalizzato allo scambio delle informazioni relative all'espletamento dei rispettivi incarichi e per quanto di limitata competenza.

È fatta salva la possibilità di ulteriori incontri nel caso in cui ciò si renda necessario a seguito di eventi e/o segnalazioni che rendano opportuno uno specifico incontro, fermo il dovere di reciproca segnalazione di anomalie di comune competenza.

Rapporti tra l'OdV DNIT e l'OdV IDN

IDN esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di DNIT. Ciascuna delle due società ha nominato un proprio OdV.

Con cadenza almeno annuale, deve tenersi un incontro finalizzato allo scambio delle informazioni relative all'espletamento dei rispettivi incarichi e per quanto di limitata competenza.

È fatta salva la possibilità di ulteriori incontri nel caso in cui ciò si renda necessario a seguito di eventi e/o segnalazioni che rendano opportuno uno specifico incontro, fermo il dovere di reciproca segnalazione di anomalie di comune competenza.

Rapporti tra l'OdV e altri soggetti

Rapporti con il RSPP

Con cadenza almeno semestrale, deve tenersi un incontro tra l'OdV ed il RSPP finalizzato al compiuto monitoraggio di quanto previsto dalla Parte Speciale – Capitolo 5 (I reati in materia di Sicurezza sul Lavoro) del presente Modello. L'RSPP provvede altresì a trasmettere semestralmente all'OdV una specifica relazione in tema di sicurezza sul lavoro circa lo stato delle misure di prevenzione adottate in azienda, eventuali criticità riscontrate nel periodo di interesse, nonché, nel caso, le azioni migliorative intraprese e/o da intraprendere.

È fatta salva la possibilità di ulteriori incontri nel caso in cui ciò si renda necessario a seguito di eventi e/o segnalazioni che rendano opportuno uno specifico incontro, fermo il dovere di reciproca segnalazione di anomalie di comune competenza.

Rapporti con il Comitato Etico

Con cadenza almeno annuale, l'OdV prende contatto con il Comitato Etico di Gruppo al fine di scambiare, per quanto di competenza, le dovute informazioni circa l'espletamento dei rispettivi incarichi. È fatta salva la possibilità di ulteriori prese di contatto e/o incontri nel caso in cui ciò si rendesse necessario a seguito di specifici eventi e/o segnalazioni.

Rapporti con il referente interno aziendale

La Società, sentito l'OdV, individua al proprio interno un referente tenuto a partecipare alle riunioni dell'OdV (salvo richiesta espressa dell'OdV stesso, allorquando ritenga opportuno procedere a porte chiuse), a coordinare i Destinatari per meglio supportare l'OdV nelle sue attività ed a promuovere l'adempimento a quanto richiesto nei verbali delle attività dell'OdV ai sensi del d.lgs. 231/01.

SISTEMA DISCIPLINARE

Principi generali

Alla luce del disposto dell'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto, elemento fondamentale per l'effettività del Modello è la previsione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta da esso imposte.

La predisposizione di adeguate misure disciplinari volte a prevenire e, ove necessario, a sanzionare le eventuali violazioni delle regole di cui al presente Modello, costituisce, infatti, parte integrante e fondamentale del Modello stesso e ha lo scopo di garantirne l'effettività. A questo scopo, la Società si è dotata di un compiuto sistema disciplinare (che viene allegato al presente documento, e al quale si rinvia per ogni approfondimento).

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Le sanzioni disciplinari verranno commisurate al livello di responsabilità dell'autore dell'infrazione, all'eventuale sussistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, alla gravità del suo comportamento, nonché all'intenzionalità dello stesso.

Costituiscono violazione, sanzionabile dal punto di vista disciplinare, i seguenti comportamenti (il cui elenco non esaurisce, peraltro, le ipotesi di illecito disciplinare):

- mancato rispetto delle regole generali di comportamento e delle procedure previste dal Modello, anche se realizzato con condotte omissive e in concorso con altri;
- redazione, anche in concorso con altri, di documentazione sociale incompleta o non veritiera;
- agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione, da parte di altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- violazione delle misure di tutela previste dalla legge nei confronti di coloro che abbiano proceduto, a tutela dell'integrità dell'ente, a segnalazioni circostanziate di condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, e/o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolta;
- segnalazioni di condotte illecite effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.
- ogni altro comportamento, commissivo od omissivo, che leda o metta in pericolo l'interesse della Società all'efficace attuazione del Modello.

Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa e all'eventuale recidiva.

Di ogni violazione del Modello, che possa determinare l'applicazione di una sanzione disciplinare, deve essere data notizia all'OdV, salvo che la violazione sia stata rilevata dallo stesso.

All'OdV è riconosciuto, comunque, il potere di proporre l'avvio di procedimenti disciplinari in relazione a comportamenti che costituiscano violazioni delle prescrizioni del presente Modello.

Sanzioni nei confronti degli Amministratori

In caso di violazioni del Modello di uno o più Amministratori, l'OdV informerà l'intero Consiglio di amministrazione, il Sindaco Unico, nonché l'Assemblea dei soci; quest'ultima provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dallo Statuto e dalla vigente normativa.

In caso di adozione di sanzioni disciplinari, dovrà comunque esserne data informazione all'OdV.

Sanzioni nei confronti del Sindaco

In caso di violazioni del Modello da parte del Sindaco, l'OdV informerà l'intero Consiglio di amministrazione, che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dallo Statuto e dalla vigente normativa.

In caso di adozione di sanzioni disciplinari, dovrà comunque esserne data informazione all'OdV.

Sanzioni nei confronti dei dipendenti

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più dipendenti, l'OdV informerà subito il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo della Società. I comportamenti tenuti in violazione delle regole contenute nel presente Modello costituiranno illecito disciplinare e saranno sanzionati secondo quanto previsto nel sistema disciplinare approvato dalla Società, e più in generale nel CCNL di categoria.

In caso di adozione di sanzioni disciplinari, dovrà comunque esserne data informazione all'OdV.

Misure nei confronti di collaboratori esterni e Partners

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni, o da partners industriali e/o commerciali, che si ponga in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e sia comunque tale da comportare il rischio di commissione di uno dei reati di cui al Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi, la risoluzione del rapporto contrattuale.

DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO NELLA SOCIETA'

Formazione del personale

Al fine di assicurare la più ampia efficacia del presente Modello, la Società provvederà a diffondere il Modello, mediante la diffusione del testo su supporto cartaceo o informatico, nonché attraverso ogni altra idonea iniziativa di informazione e sensibilizzazione.

Allo stesso modo, la Società provvederà alla diffusione di tutte le integrazioni e modifiche che nel tempo saranno apportate al Modello.

In particolare, tutte le funzioni aziendali dovranno essere sottoposte ad adeguata formazione avente ad oggetto:

- il d.lgs. 231/01 e sue conseguenze in materia di responsabilità amministrativa dell'ente;
- le fattispecie di reato previste e punite dal combinato disposto tra il D.lgs. 231/01 e fattispecie di reato da esso richiamate;
- l'analisi delle aree di rischio dei suddetti reati;
- l'analisi dei protocolli di prevenzione previsti all'interno delle Parti Speciali del presente Modello;
- i principi essenziali della disciplina in materia di whistleblowing (legge 30.11.2017, n. 179), e segnatamente:
 - contesto normativo di riferimento;
 - materiale funzionamento e le modalità di accesso ai canali informativi predisposti per garantire un corretto sistema di segnalazione;
 - apparato sanzionatorio istituito per chi violerà le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettuerà con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
- i canali comunicativi dei flussi informativi periodici e continuativi, specifici e generici previsti dal presente Modello;
- i meccanismi sanzionatori previsti in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente Modello.

I corsi di formazione dovranno tenersi secondo distinte modalità, differenziate sulla base delle mansioni ricoperte dalle funzioni aziendali destinatarie del corso. A titolo esemplificativo:

- corso di formazione degli organi apicali (amministratori e procuratori) e di controllo (sindaco unico);
- corso di formazione dei dipendenti amministrativi/contabili/commerciali;
- corso di formazione dei dipendenti operativi.

Tali attività devono essere in grado di:

- escludere che qualsiasi soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza del presente Modello;
- evitare che eventuali reati possano essere causati da errori umani, dovuti anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle prescrizioni del presente Modello.

A tal fine, l'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua, in modo da consentire a tutti i soci, gli esponenti e i dipendenti della Società di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizione di rispettarle.

Tutti i Destinatari del corso²¹ sono tenuti a sottoporsi – tramite il portale De Nora Academy - a test nominativo di verifica di apprendimento, composto da quesiti a risposta alternativa sugli argomenti del corso; il mancato superamento del test impegna l'esaminato ad una successiva formazione, non valevole come aggiornamento obbligatorio.

L'omessa organizzazione e/o partecipazione non giustificata ai corsi di formazione comporta violazione del presente Modello con la conseguente attivazione del sistema disciplinare.

L'OdV verificherà, anche con metodi a campione, che la conoscenza del Modello abbia effettivamente raggiunto tutti i suoi destinatari all'interno della Società.

Ai nuovi dipendenti verrà messa a disposizione, all'atto dell'assunzione e a cura del Responsabile delle Risorse Umane, tramite il portale aziendale *My Governance* una copia del presente Modello. Il sistema certifica la ricezione, nonché l'impegno da parte del neoassunto di osservanza dei contenuti del medesimo.

Una copia cartacea del presente Modello rimarrà a disposizione dei dipendenti sia presso l'ufficio HR in via Bistolfi n. 35 Milano sia presso lo stabilimento di Cologno Monzese.

Informazione dei collaboratori esterni e dei partners

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i *partners* commerciali e/o industriali con i quali intrattiene rapporti economici significativi, nonché tra i collaboratori esterni, che non siano dipendenti della medesima. Questi saranno informati sul contenuto del Modello, anche per estratto, fin dal principio del rapporto professionale o commerciale.

VERIFICHE PERIODICHE

L'OdV è tenuto a compiere verifiche periodiche (in numero non inferiore a quattro all'anno e comunque da effettuarsi ogni qualvolta ritenuto necessario) finalizzate in particolare a:

²¹ Esclusi organi apicali e organi di controllo, essendo la formazione loro riservata di livello differente rispetto a gli altri destinatari. A titolo esemplificativo il corso degli organi apicali e degli organi di controllo può svolgersi in sede di incontro con l'OdV.

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello da parte di tutti i soggetti che operano all'interno della Società e per conto della medesima;
- trarre ogni utile informazione per la eventuale formulazione di proposte in ordine all'aggiornamento del Modello;
- accertare la reale idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati;
- verificare la costante adeguatezza dei canali informativi predisposti per la segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 e/o di violazioni del presente Modello secondo quanto previsto dalla normativa in materia di whistleblowing (legge 30.11.2017, n. 179);
- assicurare il rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- verificare il corretto utilizzo dei canali informativi da parte di coloro che segnalano la commissione di illeciti penali e/o di violazioni del presente Modello.

L'OdV procede ad una analisi di tutte le segnalazioni ricevute, degli eventi ritenuti rischiosi e delle iniziative di informazione e formazione poste in essere per diffondere, a tutti i livelli aziendali, la consapevolezza delle previsioni del Decreto e del presente Modello.

Gli esiti delle verifiche espletate e le eventuali criticità rilevate devono essere riferiti al Consiglio di amministrazione, in occasione della prima riunione di quest'ultimo, indicando, se del caso, gli eventuali adeguamenti da effettuare.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO 3

I REATI IN MATERIA SOCIETARIA

DNIT è soggetta a direzione e coordinamento di Industrie De Nora S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

Essa è altresì soggetta al controllo di un Organo di controllo, nonché di società esterne di revisione.

Gli illeciti penali in materia societaria in grado di interessare l'attività di DNIT, società non quotata nei mercati regolamentati e non soggetta per legge al controllo di Autorità pubbliche di vigilanza, possono essere suddivisi in tre categorie:

- reati correlati all'informativa economico, finanziaria e patrimoniale afferente al bilancio, alle relazioni o alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, ed in particolare:
 - false comunicazioni sociali (art. 2621 e art. 2621 bis c.c.);

- reati connessi alla gestione del governo societario, ed in particolare:
 - impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 -

- reato di corruzione e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 e 2635-bis c.c.)
-

Qui di seguito una breve descrizione di tali reati:

False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2621 bis c.c.) – L'art. 2621 c.c. è posto a tutela della fiducia che i soci e i creditori ripongono nella veridicità dei bilanci e delle comunicazioni dell'impresa, organizzata in forma societaria, a prescindere dal fatto che gli stessi subiscano un danno e, anzi, nell'ipotesi in cui non ne subiscano alcuno (l'art. 2621 bis c.c. prevede un'attenuante per i fatti di lieve entità). Il reato punisce l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge con riferimento alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.) – Tale reato si configura qualora, occultando documenti o, con altri idonei artifici, si impedisca o comunque si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite agli organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) - Tale reato si configura qualora gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) – Tale reato si configura quando, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori ripartiscano utili o accenti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non

costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) -

Tale reato si configura quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale, o fusioni con altre società o scissioni, cagionando un danno ai creditori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) – Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori e i soci della Società, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio dalla Società nel caso di trasformazione.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui un soggetto, con atti simulati o fraudolenti, come ad esempio promettendo ad un partecipante all'assemblea un vantaggio economico, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Il reato si perfeziona con l'irregolare formazione di una maggioranza.

Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 e 2635 bis c.c.) – Il reato di corruzione tra privati punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori nonché chiunque, nell'ambito organizzativo, eserciti funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti sopra menzionati che – anche per interposta persona – solleciti o riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accetti la promessa. La punibilità è estesa anche a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti sopra indicati. È punito altresì chi, anche per interposta persona, offra o prometta o dia denaro o altre utilità non dovuti. In tutti questi casi la sollecitazione, l'offerta e/o la promessa devono essere realizzati allo scopo di far compiere (oppure omettere) al proprio interlocutore un atto contrario agli obblighi dell'ufficio e/o ai doveri di fedeltà. Ai fini della consumazione del reato, è dunque sufficiente la mera promessa (ovvero l'accettazione di una mera promessa) di denaro o utilità non dovute. Se l'offerta o la promessa non sono accettate, il delitto di corruzione non si perfeziona, ma sussiste comunque il delitto di “istigazione alla corruzione”, punito meno severamente ma pur sempre anch'esso nel novero dei reati disciplinati dal D. Lgs. 231/01.

AREE DI RISCHIO

Alla luce dei reati e delle condotte sopra richiamate, le aree di attività della Società ritenute maggiormente a rischio di commissione di attività illecite possono essere così individuate:

- A) attività di predisposizione di comunicazioni dirette ai soci (o al pubblico) e in particolare:
- gestione della contabilità generale;
 - gestione della contabilità fornitori, clienti e dipendenti;
 - redazione e predisposizione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci e al pubblico;
 - gestione del sistema informatico nel quale sono contenuti tutti i dati contabili aziendali;
 - attività di raccolta, valutazione e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione del bilancio di esercizio;
- B) relazioni con l'Organo di controllo e, in particolare:
- comunicazione delle informazioni periodiche previste;
- C) gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie;
- gestione dei rapporti infragruppo;
 - gestione degli atti del Consiglio di amministrazione;
 - gestione dei rapporti con i soci;
- D) gestione degli adempimenti fiscali;
- E) negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi con soggetti giuridici privati, anche privi di personalità giuridica;
- acquisto di beni e servizi;
 - selezione, omologazione e valutazione dei fornitori;
 - gestione omaggi, ospitalità e spese di rappresentanza;
 - gestione dei rapporti con istituzioni finanziarie e creditizie;
 - gestione dei rapporti con società di consulenza;
 - gestione dei rapporti con compagnie assicurative;
 - gestione dei rapporti con enti certificatori privati.

L'elenco è ovviamente suscettibile di modifiche e integrazioni; ove ciò si rendesse necessario, si procederà all'individuazione di ulteriori aree di rischio, con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure.

In tal caso, spetterà all'OdV proporre al Consiglio di amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della precedente Parte Speciale. Lo stesso Consiglio di amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale è indirizzata agli amministratori, al Sindaco unico, ai soci della Società, ai dipendenti, nonché ad eventuali collaboratori esterni che intervengano in uno dei processi relativi delle attività a rischio sopra evidenziate.

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ai destinatari è fatto espresso obbligo:

- di tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, improntato al pieno rispetto delle norme di legge in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- di porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne ad essa indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociale, nel rispetto totale delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- di aver cura e tutelare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare.

REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SINGOLE AREE DI RISCHIO

Comunicazioni ai soci e ai terzi

Bilanci ed altre comunicazioni sociali

L'attività di redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione devono avvenire sulla base delle prescrizioni contenute nel documento emesso dalla Capogruppo e denominato “*De Nora Group – Accounting Standards Manual*”. La Capogruppo ha altresì adottato una procedura (“*De Nora Group - financial and legal due diligence reports*”) che ha lo scopo di assicurare report mensili, da parte di tutte le Società appartenenti al Gruppo De Nora, aventi ad oggetto i potenziali rischi di esposizione finanziaria o legale. Tali report sono inviati direttamente alle funzioni Corporate, finanziaria e legale, di Industrie De Nora S.p.A.

Le attività legate all'informativa societaria dovranno essere improntate ai seguenti principi:

- la previsione di scadenze precise per tutti gli adempimenti necessari alla predisposizione del bilancio, perché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di amministrazione e del Sindaco unico della bozza del bilancio, con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione;
- il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni deve sempre garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema;
- la previsione di una o più riunioni che coinvolgono l'Organo di controllo e l'OdV, prima della seduta del Consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio, che abbiano per oggetto la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento dell'attività di revisione.

È fatto espresso divieto a tutti i destinatari:

- di rappresentare in bilanci, relazioni e prospetti e, in generale, in qualunque comunicazione sociale dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- di omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Gestione dei rapporti con l'Organo di controllo

Quanto allo svolgimento dell'attività di controllo sulla gestione sociale, dovranno essere stabiliti:

- i tempi e le scadenze per la tempestiva trasmissione all'Organo di controllo di tutti i dati e di tutte le informazioni necessarie perché gli stessi possano adempiere al meglio ai propri doveri di controllo;
- la possibilità di riunioni periodiche e confronti tra l'Organo di controllo e l'OdV, su questioni relative all'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.

È fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che impediscano in qualsiasi modo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo del sindaco unico.

Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale, quali la distribuzione di utili e riserve, l'acquisto o la cessione di partecipazioni o rami d'azienda, di fusione, scissione o scorporo, devono avvenire secondo i seguenti accorgimenti:

- unico organo deputato all'assunzione di decisioni in materia di operazioni significative è il Consiglio di amministrazione, ferme le competenze dell'assemblea dei soci;
- qualora vi sia richiesta in tal senso da parte dell'OdV, l'intera documentazione relativa ad ogni operazione sarà messa immediatamente a sua disposizione;
- vi sarà la possibilità di riunione e confronto tra il Sindaco unico e OdV in merito alle operazioni in questione.

È fatto espresso divieto:

- di restituire conferimenti ai soci, anche simulatamente, o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- di ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.

Gestione dei rapporti infragruppo

La gestione delle operazioni infragruppo è regolamentata da apposite procedure in materia di operatività infragruppo che hanno come obiettivo quello di illustrare la metodologia che la Società adotta in merito alla gestione delle operazioni infragruppo, individuando - in particolare - le diverse categorie di Controparti Infragruppo, i criteri e le modalità secondo cui l'operatività si deve svolgere, le tipologie di operazioni identificate ed i relativi processi decisionali e meccanismi di governo societario adottati dalla Società.

Le operazioni infragruppo rispettano i criteri di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere in coerenza con i principi di sana e prudente gestione (per correttezza sostanziale, si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, per correttezza procedurale si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione).

Le Operazioni Infragruppo sono attuate a condizioni di mercato, ovvero se il corrispettivo è correlato in misura adeguata alla prestazione, in base ai parametri di prezzo e/o tariffa correnti, per operazioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, o basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti,

ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società è obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo. Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche delle operazioni lo richiedano, si può ricorrere all'assistenza di esperti indipendenti, al fine di conseguire una corretta valutazione delle condizioni contrattuali.

Tutte le operazioni infragrupo sono tracciabili e adeguatamente certificate mediante adeguata documentazione, la quale viene conservata presso apposita Unità organizzativa interna alla quale compete la gestione degli adempimenti societari in materia di operatività infragrupo, nonché la raccolta delle informazioni utili ai fini della determinazione del perimetro dei soggetti rientranti nelle Controparti Infragrupo e l'aggiornamento del relativo archivio anagrafico.

Corruzione tra privati

Nell'ambito della gestione dei processi di approvvigionamento dei beni e dei servizi, la Capogruppo ha adottato un sistema di procedure, vincolante per tutte le società del Gruppo, finalizzato a disciplinare gli aspetti relativi all'acquisto di beni e servizi, nonché la selezione e l'omologazione dei fornitori, e precisamente:

- “Vendor Master Data Management”;
- “Procurement of common items”;
- “Organizational Document System”;
- “Material Master Data Rules”;
- “Titanium Scraps Management”;
- “Vendor Management”;
- “Planning and Procurement of Strategic Items”;
- “Vendor Evaluation”;
- “Vendor Qualifications”;
- “Business Card Management”;
- “Suppliers’ Code of Ethics”;
- *Manual Operative Instruction (MOI) - Qualifica e Valutazione Fornitori.*

È fatto comunque espresso divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a soggetti privati;
- promettere o distribuire, sollecitare o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a soggetti privati ed ai loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche;
- promettere o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali, ecc.) in favore di soggetti privati che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- ricevere vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;

- effettuare spese di rappresentanza non ispirate a criteri di ragionevolezza o senza effettive finalità di business;
- effettuare “*facilitation payments*”, ovvero pagamenti di modico valore e non ufficiali allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l’esecuzione di un’attività di routine o comunque prevista nell’ambito dei doveri dei soggetti privati con cui DNIT si relaziona;
- effettuare prestazioni in favore di Partner commerciali e/o consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti.

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- la società partecipa al programma di gestione accentrata della tesoreria (*cash pooling*) effettuata dalla Capogruppo;
- gli accordi con i Partner e/o altri soggetti terzi sono definiti per iscritto con l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate - e sono verificati ed approvati in base alle vigenti procedure e nel rispetto dei poteri conferiti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità; i rapporti con le società controllate, direttamente o indirettamente, devono essere gestiti nel rispetto dei principi di autonomia gestionale, correttezza, trasparenza ed effettività;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, nell’interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all’attenzione del superiore gerarchico e/o dell’OdV.

COMPITI DELL’ODV

Per quanto concerne la prevenzione e la vigilanza, in ordine al rischio di commissione di reati societari, i compiti dell’OdV saranno i seguenti:

- in via generale, l’OdV vigilerà sull’efficacia e sull’adeguatezza della presente Parte Speciale, proponendo al Consiglio di amministrazione le dovute modifiche e tutti gli adeguamenti ritenuti opportuni;
- per quanto riguarda le comunicazioni sociali e, in particolare, il bilancio, i compiti dell’OdV si concentrano su:
 - monitoraggio sull’efficacia e sull’attuazione delle procedure interne per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - esame di ogni segnalazione e proposta provenienti da organi sociali, dirigenti o dipendenti e realizzazione di tutti gli accertamenti necessari;
 - vigilanza costante sull’effettività del controllo posto in essere dal Sindaco unico;
- per quanto riguarda le altre attività a rischio:
 - esame di ogni segnalazione e proposta proveniente da organi sociali, dirigenti o dipendenti e realizzazione di tutti gli accertamenti ritenuti necessari.

È inoltre compito dell’OdV:

- monitorare che i responsabili delle aree a rischio reato, siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione dei reati in oggetto;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- indicare al Consiglio di Amministrazione eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria e contabile adottati dalla Società, al fine di evidenziare misure idonee a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e soggetti a margini di discrezionalità;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle suddette attività ha la facoltà di accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia senza alcun obbligo di preavviso.

CAPITOLO 4

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Gli artt. 24 e 25 del Decreto individuano diverse fattispecie di reato che possono essere realizzate nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Secondo quanto prescrive il codice penale:

- ai sensi dell'art. 357, 1 co., c.p. è considerato *pubblico ufficiale* colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- ai sensi dell'art. 358 c.p., “*sono incaricati di un pubblico servizio*” coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Qui di seguito una breve descrizione dei reati che astrattamente potrebbero essere commessi nell'ambito dell'attività svolta da DNIT:

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.) – Tale reato si configura nel caso in cui taluno, estraneo alla Pubblica Amministrazione, abbia ottenuto l'erogazione, da parte dello Stato o altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma non li abbia destinati a tali finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.) – Tale reato si configura nel caso in cui qualcuno abbia ottenuto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato o altri Enti Pubblici o dalle Comunità Europee, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, oppure mediante l'omissione di informazioni dovute.

Concussione (art. 317 c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altre utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un privato prometta o dia indebitamente a un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità (es. una regalia in natura) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (es. dare precedenza ad alcune pratiche rispetto ad altre o “agevolare/ velocizzare” la pratica stessa). La norma penale punisce sia il corrotto che il corruttore.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un privato dia o prometta a un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità (es. doni in natura) per omettere o ritardare, o per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (ad esempio, nel corso di una verifica fiscale della Amministrazione Finanziaria, pagare o promettere somme di denaro o altri beni in natura, agli ufficiali della Guardia di Finanza, affinché vengano

omessi taluni controlli fiscali). Anche in questo caso la norma penale punisce sia il corrotto che il corruttore.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.) – La norma punisce chiunque ponga in essere atti di corruzione quali quelli descritti nelle norme precedenti allo scopo di favorire o danneggiare una parte in un procedimento civile, penale o amministrativo (di regola, un magistrato) che vede coinvolta la stessa Società o un soggetto terzo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.) – Tale ipotesi di reato si verifica quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il dipendente o rappresentante della Società a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. Anche in questo caso la norma penale punisce entrambi i soggetti coinvolti.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) – Tale ipotesi di reato di configura nel caso in cui la corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri di ufficio riguardino un incaricato di pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un privato offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ma l'offerta o la promessa non sia accettata. Il reato si verifica anche se la promessa o l'offerta è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, se l'offerta non è accettata,

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o rappresentante dell'Ente commetta i delitti di corruzione e istigazione alla corruzione verso membri delle istituzioni comunitarie (Corte penale internazionale, Commissione Europea, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti).

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) – Tale ipotesi di reato si realizza qualora taluno si faccia dare o prometta indebitamente denaro o altre utilità, a sé o ad altri, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o i membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri, come prezzo della propria intermediazione verso taluno dei soggetti sopra indicati ovvero per remunerare taluno di loro in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 c.p.) – Tale ipotesi di reato si realizza qualora taluno, attraverso artifici o raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico in errore, ricavandone un profitto cagionando allo stesso tempo un danno allo Stato o all'ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.) – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un rappresentante della Società, attraverso artifici o raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico o Istituzioni Comunitarie in errore, ottenendo contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.

Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.) – Tale ipotesi di reato si verifica quando, alterando in qualsiasi modo, senza autorizzazione, il funzionamento di un sistema informatico, ci si procuri un profitto ingiusto con altrui danno.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) - Tale ipotesi di reato si verifica nel caso di esecuzione fraudolenta di un contratto di fornitura con lo Stato, Ente pubblico o impresa esercente un servizio di pubblica necessità ovvero nella consegna di cose o opere non conformi, in tutto o in parte, a quanto contrattualmente previsto.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale è indirizzata ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti che operano nelle aree di attività a rischio, vale a dire nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

E' opportuno ricordare che in tale accezione possono altresì ricomprendersi anche gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche e/o di gestione di servizi pubblici²².

Le norme di comportamento ivi previste si estendono e devono essere rispettate anche da eventuali collaboratori esterni di DNIT, che, come previsto dalla Parte Generale del Modello, dovranno essere messi a conoscenza del suo contenuto.

AREE DI RISCHIO

I reati considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (da intendersi in senso lato e tale da ricomprendere anche società partecipate la pubblica amministrazione di Stati esteri).

Devono, pertanto, considerarsi aree a rischio:

- gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici finalizzati alla partecipazione a gare pubbliche di appalto per progettazione e fornitura di impianti trattamento acque, attrezzatura e/o servizi;
- gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici finalizzati alla concessione di finanziamenti, sovvenzioni e/o contributi finalizzati alla ricerca e allo sviluppo;
- gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici in relazione a richieste di provvedimenti amministrativi, licenze e autorizzazioni, altre comunicazioni a soggetti pubblici;
- gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali;
- gestione contabilità e tributi (dichiarazioni fiscali ed eventuali controlli sulla corretta tenuta delle scritture e sugli importi dei tributi);
- amministrazione, finanza, contabilità, fiscale (attenzione particolare dovrà essere dedicata ai settori che implicano fuoriuscita di fondi, come la gestione degli ordini e la fatturazione passiva);
- gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale;

²² Cfr. ANAC, *Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle PA e degli enti pubblici economici*, Determina n. 8/2015, in www.anticorruzione.it, 22.

Eventuali integrazioni delle indicate aree di attività a rischio potranno essere sempre disposte dal Consiglio di amministrazione, anche su parere e proposta dell'OdV.

PRESIDI DI CONTROLLO

Tutte le attività sensibili devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, al Codice Etico, ai principi di *Corporate Governance* della Società, nonché alle regole contenute nel presente Modello.

A tal fine, DNIT si è dotata di strumenti organizzativi rispondenti ai principi di controllo interno, quali la formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare, per quanto concerne l'attribuzione delle responsabilità, di rappresentanza e definizione delle linee gerarchiche delle attività operative.

Uno degli strumenti organizzativi e di controllo, operante all'interno della Società, è il sistema di deleghe e procure, il quale definisce le attività e le competenze delle unità organizzative, al fine di realizzare un'ordinata ed efficiente gestione delle attività aziendali.

I principi base del sistema delle deleghe, individuabili nella necessità di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto, nonché di separare le responsabilità nei compiti e nelle funzioni, rispondono alla finalità di prevenzione dei rischi c.d. legali, tra i quali, *in primis*, il rischio di incorrere nella responsabilità amministrativa dipendente da reato normata dal D. Lgs. 231/01.

Si intende per "delega di potere" il conferimento di un potere di gestione, ossia l'attribuzione di funzioni e compiti quali risultano dal Flow chart dei processi aziendali costantemente aggiornato.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Nell'intraprendere e gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione (in sede di eventuale partecipazione a gare pubbliche di appalto, gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie, amministrative e finanziarie nella richieste e gestione di autorizzazioni, richieste di finanziamenti pubblici, licenze e concessioni amministrative, nella gestione del personale, nonché, più in generale, nell'ambito di qualsiasi rapporto, anche indiretto, con la Pubblica Amministrazione), tutti coloro che operano per conto della Società debbono conformarsi ai seguenti principi:

- rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti;
- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici, e delle procedure esistenti;
- tracciabilità e documentazione dei rapporti intrattenuti con pubblici funzionari;
- i contatti personali con i pubblici funzionari devono avvenire esclusivamente a cura dei soggetti autorizzati coerentemente con le responsabilità organizzative assegnate;
- le comunicazioni dirette alla Pubblica Amministrazione devono essere sottoscritte nel rispetto dei poteri conferiti;
- rispetto delle competenze aziendali e del sistema delle deleghe in essere, anche con riferimento ai limiti di spesa relativi alle funzioni ed alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- corretto utilizzo delle procedure informatiche;
- la gestione dei rapporti in esame dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti.

Nell'esercizio delle suddette attività è fatto espreso divieto a tutti i componenti degli organi sociali e ai dipendenti, in via diretta, e a carico degli eventuali collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- di promettere o offrire, anche per interposta persona, denaro, beni o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, in relazione al compimento di atti d'ufficio;
- di presentare dichiarazioni o documentazione non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- di effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- di accordare o anche solo promettere altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- di effettuare prestazioni in favore della Pubblica Amministrazione che non trovino adeguata giustificazione in specifici rapporti di natura contrattuale;
- di riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico che questi devono svolgere e che comportino un rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- di distribuire qualsiasi regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.

Coloro che sono coinvolti nelle suddette aree di rischio sono tenuti a vigilare sugli adempimenti connessi a tali attività e a riferire immediatamente eventuali irregolarità o anomalie.

Inoltre, ogni soggetto responsabile di un'operazione di rischio dovrà comunicare immediatamente all'OdV ogni situazione "sospetta", vale a dire ogni fatto o circostanza, venuta alla sua attenzione, che presenti profili di irregolarità.

Tutta la documentazione relativa alla partecipazione a gare pubbliche di appalto e alle richieste di concessioni, finanziamenti e/o sovvenzioni pubbliche, così come tutta la documentazione attestante l'utilizzazione dei fondi ricevuti, dovrà essere custodita in un apposito archivio a cura del responsabile della struttura interessata.

COMPITI DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di attivarsi con specifiche verifiche, anche a seguito di segnalazioni ricevute; l'Organismo ha altresì la facoltà di accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia, senza alcun obbligo di preavviso.

La Società ha altresì istituito, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi funzionali all'acquisizione di informazioni utili per il monitoraggio delle attività sensibili inerenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse insorto/insorgente nell'ambito del rapporto con la P.A.

È compito dell'OdV:

- monitorare che i responsabili delle aree a rischio reato siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di reati in oggetto;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello in coerenza con l'esigenza di prevenire la commissione di reati in oggetto;

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- analizzare ogni segnalazione che dovesse giungere in ordine a possibili violazioni della presente Parte Speciale o relativa al compimento di fatti illeciti o anche solo di fatti "sospetti", predisponendo apposita relazione da inviare al Consiglio di amministrazione e proponendo, se del caso, l'adozione delle opportune misure disciplinari;
- verificare periodicamente con il supporto delle altre funzioni competenti il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in materia.

CAPITOLO 5

I REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'art. 25 septies del d. lgs. 231/01 disciplina la responsabilità della Società per alcuni reati legati al mancato rispetto delle norme sulla sicurezza, prevedendo tra l'altro anche l'applicazione di sanzioni interdittive in aggiunta alle sanzioni pecuniarie. I reati presi in considerazione dal Decreto sono i seguenti:

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.²³) - Tali ipotesi di reato si configurano nel caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime ai danni di un dipendente, conseguente alla violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

La sicurezza nell'ambito lavorativo rappresenta certamente uno degli aspetti di maggior attenzione per DNIT. A tal fine, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 30 del D. Lgs. 81/08 si è provveduto ad individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.

Fermo restando il rispetto delle norme di legge in vigore, il presente Modello:

- consente l'adattamento all'evoluzione di leggi, regolamenti e norme di buona tecnica;
- coinvolge i lavoratori e i loro rappresentanti nell'attuazione di quanto previsto dalle aziende in termini di sicurezza.

I criteri fissati in tale parte del Modello, conformemente a quanto indicato dall'art. 30 del D. Lgs. 81/08, devono intendersi parte integrante del complesso sistema di vigilanza stabilito dal D. Lgs. 81/2008 e si applicano a tutta l'azienda nel suo complesso e a tutte le attività da essa condotte.

In particolare, i destinatari sono:

- gli Amministratori;
- i Dirigenti;
- i Preposti;
- i Dipendenti;
- i Collaboratori esterni che operano sotto la direzione e vigilanza del personale aziendale.

Essi sono tenuti a sorvegliare sull'effettivo rispetto delle procedure e sull'adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando tempestivamente al Datore di Lavoro e/o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali eccezioni e criticità.

L'assetto organizzativo aziendale in materia di gestione della salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro prevede compiti e responsabilità definiti ed attribuiti in coerenza con la struttura organizzativa complessiva dell'Azienda.

Grazie a tale struttura, la Società provvede a:

- emettere procedure/disposizioni volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;

²³ Nell'Appendice normativa, allegata al presente Modello, sono riprodotti gli articoli di legge sopra richiamati.

- monitorare gli infortuni sul lavoro e regolamentare l'attività di comunicazione all'INAIL conformemente alle previsioni di legge;
- monitorare le malattie professionali e regolamentare l'attività di comunicazione dei relativi dati al Registro Nazionale per le malattie professionali istituito presso la Banca dati dell'INAIL;
- adottare una procedura/disposizione interna di organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- adottare una procedura/disposizione interna per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi;
- adottare procedure/disposizioni per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali.

Nell'ambito di una chiara definizione delle specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si è provveduto a individuare l'insieme delle figure impegnate nelle attività di sorveglianza e attuazione delle misure programmate ai fini della sicurezza, conferendo specifica delega in materia, con le modalità e i limiti di cui art 16 del D. Lgs. 81/08.

In particolare, il Sistema di Prevenzione e Protezione aziendale (SPP) è composto da:

- il Datore di Lavoro, individuato dal Consiglio di Amministrazione nella figura dotata di adeguati poteri organizzativi, decisionali e di spesa, al quale spetta il compito di coordinare tutti gli attori e le relative attività rientranti nel SPP;
- il Dirigente Delegato, individuato tramite specifico atto di delega rilasciata dal datore di lavoro, a cui è affidata la responsabilità di attuazione di alcune delle misure previste per la prevenzione e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), nominato dal Datore di Lavoro previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). In DNIT il RSPP è una figura esterna e l'assegnazione dell'incarico e la relativa accettazione da parte di quest'ultimo è formalizzata in apposito contratto;
- il Medico Competente deputato a garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro;
- il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS), identificato e designato da tutti i Dipendenti con modalità conformi al contratto collettivo nazionale di settore;
- il Preposto, quale figura individuata dal Datore di Lavoro nell'ambito di ogni unità organizzativa che, in ragione dei poteri gerarchici e funzionali alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa delle risorse allo stesso assegnate e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- gli Addetti all'emergenza e al primo soccorso, identificati e designati dal Datore di Lavoro (o Delegato del DdL);

La valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione viene effettuata dal Datore di Lavoro, in collaborazione con gli attori del Servizio Prevenzione e Protezione, ed è formalizzata nel "*Documento di valutazione dei rischi a data certa*", come disposto dalla normativa vigente in materia; tale documento, oltre a dettagliare la struttura organizzativa preposta alla prevenzione dei reati in questione, identifica e valuta a data certa i rischi all'interno dei luoghi di lavoro connessi alla tutela dell'igiene e della salute dei luoghi di lavoro, valutandone altresì i relativi potenziali pericoli riscontrati.

Eventuali infortuni sul lavoro sono segnalati dall'Ufficio Personale al Datore di Lavoro, il quale, a sua volta, provvede a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01, anche ai

fini delle proposte di aggiornamento del Modello e del successivo *follow-up* concernente le misure integrative eventualmente adottate.

Il Datore di Lavoro monitora l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione della sicurezza mediante periodici incontri, con cadenza almeno annuale, ai quali partecipano, oltre allo stesso:

- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- Il Medico Competente;
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;

Nel corso di tali incontri, vengono valutati:

- il “*Documento di valutazione dei rischi*”;
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/08 il Medico Competente organizza la sorveglianza sanitaria.

La Società cura costantemente il livello di formazione dei dipendenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, pianificando regolarmente sessioni informative/formative rivolte a tutti i dipendenti (dirigenti compresi) in materia di D. Lgs. 81/08, nonché aggiornando periodicamente la formazione degli addetti di primo soccorso, antincendio e RLS. Unitamente alle misure di prevenzione e sicurezza (cc.dd. statiche), DNIT informa costantemente i propri lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa, formandoli sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (attuando le necessarie forme di protezione soggettiva).

Per quanto concerne le attività svolte da fornitori di servizi in base a contratti di appalto, le relative modalità di gestione e di coordinamento dei lavori sono formalizzate in specifiche clausole contrattuali, facenti parte integrante del contratto di appalto, nelle quali sono presenti espressi riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/08.

AREE DI RISCHIO

La sede legale di DNIT è localizzata a Milano, in via Bistolfi n. 35 ove sono ubicati gli uffici, mentre la sede operativa è a Cologno Monzese, in via Piemonte 26.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i Dirigenti, il Medico Competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – tutti in possesso dei requisiti imposti dalla legge – per entrambi i siti risultano formalmente nominati e le dichiarazioni di nomina sono custodite in appositi archivi.

Rinviando per ogni opportuno approfondimento al DVR approvato, con riferimento alla “aree a rischio” nell'ambito dei diversi “luoghi di lavoro”, si precisa quanto segue:

a) Via Bistolfi n. 35, Milano - Uffici

In Milano, via Bistolfi n. 35 (ove operano diverse società facenti parte del medesimo Gruppo De Nora, tra cui la stessa Capogruppo) hanno sede gli uffici amministrativi, oltre che gli uffici acquisti/produzione/pianificazione e assicurazione qualità.

In base alla Valutazione del Rischio, nel sito di Milano, sono state individuate due

Mansioni lavorative che espongono i lavoratori a rischi specifici, queste sono: Operatore impiegato ufficio e Operatore impiegato tecnico (di carattere commerciale):

- la mansione di Operatore impiegato ufficio si riferisce ai lavoratori che prestano il proprio servizio in ufficio con utilizzo di videoterminali, per attività legate alle comunicazioni telefoniche e gestione delle attività connesse alla progettazione e alla produzione;
- la mansione di Operatore impiegato tecnico si riferisce ai lavoratori che prestano il proprio servizio in ufficio con utilizzo di videoterminali, per attività legate alle comunicazioni telefoniche e gestione delle attività legate alla progettazione e alla produzione e talvolta presso le sedi dei clienti, tale attività non comporta interventi operativi.

Le aree di rischio considerate sono le seguenti:

1. *Luoghi di lavoro*

I fattori di rischio sono quelli connessi alle caratteristiche strutturali degli ambienti di lavoro, compresi quelli legati ai possibili spostamenti dei lavoratori. Le misure attuate considerano a seconda dei casi i pertinenti profili fissati dall'ALL. IV D. Lgs. 81/08, relativi a vari aspetti prevenzionali così sintetizzabili quali: superficie e spazio di lavoro, pavimentazioni, vie di circolazione, pavimenti e passaggi, vie di emergenza, scale fisse a gradini, posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni, servizi igienico assistenziali e primo soccorso.

2. *Rischio Elettrico*

La valutazione del rischio elettrico è stata effettuata mediante un esame "a vista" dei materiali, degli apparecchi e dei componenti elettrici installati e mediante una analisi della documentazione tecnica relativa agli impianti elettrici installati (dichiarazione di conformità, progetto, omologazioni, ecc.). Tale analisi è stata effettuata, fermo restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, prendendo in considerazione le norme di buona tecnica riportate nell'allegato IX del D.lgs. 81/08.

3. *Incendio e altre emergenze*

L'azienda ha provveduto all'installazione in conformità alla vigente normativa antincendio, di vari sistemi attivi e passivi di protezione dei locali. I sistemi di protezione sono sottoposti a regolare controllo di funzionamento, ispezione, manutenzione a cura di personale qualificato esterno. Sono stati designati e formati gli addetti all'emergenza. È altresì presente il "Piano di Emergenza ed Evacuazione" parte integrante del presente DVR.

4. *Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento*

I fattori di rischio sono legati alla salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, in particolare, dei rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e considerato nel DVR.

5. *Lavoro trasfertista*

La prestazione dei lavoratori trasfertisti, o itineranti, si caratterizza per il fatto che non è circoscritta in un luogo di lavoro abituale, ma si svolge in un'area territoriale, definita contrattualmente, in base alle necessità produttive e organizzative del datore di lavoro. Sicuramente uno degli aspetti più importanti legati alla mancanza di colleghi o di persone nelle immediate vicinanze è proprio quello correlato al primo soccorso; per gli infortuni in generale. Infatti, una delle cose più importanti è proprio legato al tempo d'intervento, la possibilità e la capacità di arrivare tempestivamente dall'infortunato scongiura l'aggravarsi delle condizioni cliniche del lavoratore. Il lavoratore isolato potrebbe avere persino difficoltà a comunicare la sua necessità di aiuto, oltre che dover attendere l'intervento di soccorritori terzi, ulteriori indicazioni sono riportate nel DVR.

6. *Lavoro estero*

Le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro del nostro paese si qualificano come norme imperative, in considerazione la loro finalità di prevenzione dei diritti fondamentali della salute e della sicurezza, la cui applicazione è necessaria, e che devono essere osservate anche nel paese di destinazione dell'attività. Pertanto, l'invio del personale all'estero in un Paese Comunitario o extracomunitario non comporta il venir meno della normativa di produzione italiana, come indicato nel DVR.

Con riferimento al **rischio di incendio**, quest'ultimo è stato valutato secondo quanto disposto dalla normativa vigente, e l'esito della valutazione è stato nel senso di qualificare tale rischio come "basso".

Sono state delineate, altresì, talune regole comportamentali per il personale per il caso di emergenze che impongano una immediata evacuazione degli uffici, recante l'indicazione nominativa del personale addetto alla gestione dell'emergenza ("Comportamento del personale in caso di emergenza").

b) Via Piemonte n. 26, Cologno Monzese – Stabilimento produttivo

Nel sito ubicato in Viale Piemonte, 26 – C.A.P. 20134 – Cologno Monzese (MI), la Società svolge attività di: produzione di fibre per impianti cloro/soda a diaframma, realizzazione di manufatti in titanio e nichel, riparazioni meccaniche. Sono presenti i seguenti reparti: *Area Produttiva PMX-SM2*; *Area Officina meccanica*; *Area Magazzino*; *Area Uffici*; *Area laboratorio controllo qualità* e *Area Esterne*, i quali sono dislocati all'interno di un complesso di capannoni di tipo misto, non di proprietà, a tipologia prevalentemente industriale.

L'espansione dei mercati e la progressiva internazionalizzazione della Società ha determinato l'esigenza di valutare altresì la possibilità di inviare lavoratori in trasferta e di gestire le tematiche di sicurezza legate alle fattispecie contrattuali più diffuse, che sono:

- *la trasferta/missione in Italia*: lo spostamento temporaneo dei lavoratori della De Nora Italy S.r.l. in sedi diverse da quella in cui svolgono la normalmente l'attività lavorativa, è necessaria per esigenze legate al controllo o verifica dei prodotti presso clienti;
- *il distacco*: per soddisfare eventuali determinate esigenze lavorative la De Nora Italy S.r.l. (*distaccante*), potrebbe avvalersi di alcuni lavoratori distaccati. In tal caso, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione ai fini dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (e successive modificazioni) sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato".

In base alla Valutazione del Rischio, nel sito di Cologno Monzese, sono state individuate le Mansioni lavorative che espongono i lavoratori a rischi specifici, queste sono: *Operatore impiegato ufficio*, *Operatore officina*, *Operatore collaudo trasfertista*, *Operatore manutentore*, *Operatore PMX-SM2*, *Operatore magazzino* e *Operatore controllo qualità*:

- la mansione di *Operatore impiegato ufficio* si riferisce ai lavoratori che prestano il proprio servizio in ufficio con utilizzo di videoterminali, per attività legate alle comunicazioni telefoniche e gestione delle attività connesse alla progettazione e alla produzione;
- la mansione di *Operatore officina* si riferisce ai lavoratori che prestano il proprio servizio nell'area denominata officina, dove si producono elettrodi ed elettrolizzatori in Ti e Ni per impianti elettrochimici, utilizzando prioritariamente macchine utensili, effettua lavorazioni di particolari meccanici di piccole e grandi dimensioni, attraverso operazioni di tornitura, fresatura, foratura e rettifica;

- la mansione di Operatore collaudo trasfertista si riferisce ai lavoratori che prestano il proprio servizio in ufficio con utilizzo di videoterminali, per attività legate alle comunicazioni telefoniche e gestione delle attività legate al collaudo e alla produzione, talvolta svolge tali lavori presso le sedi dei clienti, le attività non comportano interventi operativi;
- la mansione di Operatore manutentore si riferisce ai lavoratori addetti che eseguono operazioni tecnico-manuali di tipo specialistico quali l'installazione, la conduzione, la riparazione e la manutenzione di impianti e apparecchiature che richiedono specifica conoscenza, anche coordinando, dal punto di vista operativo, altro personale. Nell'ambito di tale mansione detti lavoratori effettuano interventi di manutenzione correttiva o di necessità, manutenzione preventiva e manutenzione migliorativa;
- la mansione di Operatore PMX-SM2 si riferisce ai lavoratori che prestano il proprio servizio nell'area denominata reparto produttivo, dove con utilizzo di macchine e/o impianti specifici vengono prodotti: PMX: materia prima per produzione di separatori per celle elettrochimiche cloro-soda a diaframma; SM2: materia prima per produzione di separatori per celle elettrochimiche cloro-soda tradizionali;
- la mansione di Operatore magazzino si riferisce ai lavoratori che prestano il proprio servizio nell'area denominata reparto magazzino effettuata la movimentazione dei materiali attraverso carrelli manuali, transpallet elettrici o il carrello elevatore elettrico;
- la mansione di Operatore controllo qualità si riferisce ai lavoratori che prestano il proprio servizio per gestire la qualità dei prodotti realizzati, cioè a mettere in atto tutte quelle azioni ed iniziative che consentono di definire e tenere sotto controllo gli standard qualitativi richiesti dalla direzione aziendale.

Le aree di rischio considerate sono le seguenti:

1. Luoghi di lavoro^{[1][2]}_{SEP}

I fattori di rischio sono quelli connessi alle caratteristiche strutturali degli ambienti di lavoro, compresi quelli legati ai possibili spostamenti dei lavoratori. Le misure attuate considerano a seconda dei casi i pertinenti profili fissati dall'ALL. IV D.lgs. 81/08, relativi a vari aspetti prevenzionali così sintetizzabili quali: superficie e spazio di lavoro, pavimentazioni, vie di circolazione, pavimenti e passaggi, vie di emergenza, scale fisse a gradini, scale fisse a pioli, posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; locali di riposo e refezione; spogliatoi ed armadi per il vestiario, servizi igienico assistenziali e primo soccorso, come indicato nel DVR.

2. Rischio Elettrico^{[1][2]}_{SEP}

La valutazione del rischio elettrico è stata effettuata mediante un esame "a vista" dei materiali, degli apparecchi e dei componenti elettrici installati e mediante una analisi della documentazione tecnica relativa agli impianti elettrici installati (dichiarazione di conformità, progetto, omologazioni, ecc.). Tale analisi è stata effettuata, fermo restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, prendendo in considerazione le norme di buona tecnica riportate nell'allegato IX del D.lgs. 81/08, come indicato nel DVR.

3. Incendio e altre emergenze^{[1][2]}_{SEP}

L'azienda ha provveduto all'installazione in conformità alla vigente normativa antincendio, di vari sistemi attivi e passivi di protezione dei locali. I sistemi di protezione sono sottoposti a regolare controllo di funzionamento, ispezione, manutenzione a cura di personale qualificato esterno. Sono stati designati e formati gli addetti all'emergenza. È altresì presente il "Piano di Emergenza ed Evacuazione" parte integrante del presente DVR, come indicato nel DVR.

4. Mezzi di trasporto

La valutazione dei rischi è stata effettuata prendendo in considerazione le possibilità di urto tra veicoli in transito, tra veicoli e pedoni, nonché i rischi derivanti da un malfunzionamento dei

mezzi impiegati. La valutazione del rischio relativa all'utilizzo dei mezzi di trasporto è legata anche al percorso che ogni addetto esegue giornalmente, come indicato nel DVR.

5. Macchine e attrezzature

I principi fondamentali su cui si è basata la valutazione dei rischi per la corretta gestione, a fini di salute e sicurezza sul lavoro delle attrezzature di lavoro sono due, inscindibili tra loro: la corretta progettazione delle attrezzature, a fini di salute e sicurezza; il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, come indicato nel DVR. In particolare, i rischi legati all'utilizzo delle attrezzature di lavoro possono determinare l'esposizione dei lavoratori a pericoli generati:

- a) **da:** errori umani, comportamenti umani, avviamento/uso non autorizzato;
- b) **dagli organi in movimento:** urti, trascinamenti, schiacciamenti, cesoiamenti, tagli, abrasioni, trascinamenti, impigliamento, compressione ecc.;
- c) **dalla possibile proiezione di materiali:** trucioli, liquidi lubrificanti, utensili o schegge di essi e pezzi in lavorazione;
- d) **da:** rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici;
- e) **da sollecitazioni di natura termica:** causano bruciate e scottature o altre lesioni da possibile contatto con oggetti o materiali a temperatura elevata;
- f) **dall'elettricità:** contatti con elementi in tensione, fenomeni elettrostatici, radiazioni termiche, ecc.;
- g) **dall'inosservanza dei principi ergonomici:** posizioni insalubri o sforzi eccessivi;
- h) **da:** avviamenti inattesi, altre cause che aumentano la velocità o comunque difetti/malfunzionamenti.

6. Apparecchi di sollevamento

Nella scelta degli apparecchi di sollevamento sono stati considerati i rischi per i lavoratori, tenendo conto: delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro; dei rischi derivanti dall'impiego degli apparecchi stessi, del manuale di uso e manutenzione; dei rischi derivanti da eventuali interferenze con le altre attrezzature già in uso; vedasi indicazioni riportate nel DVR.

7. Agenti chimici

L'analisi dei rischi è stata applicata a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, considerando anche i rischi derivanti dalle attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi simultaneamente, come indicato nel DVR.

8. Lavori in quota

Per quanto riguarda i lavori temporanei in quota, cioè che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un'altezza superiore a 2 metri dal piano calpestabile, sono stati valutati i rischi e sono state individuate le attrezzature e le misure per garantire condizioni ergonomiche e di sicurezza, come indicato nel DVR.

9. Lavoro trasfertista

La prestazione dei lavoratori trasfertisti, o itineranti, si caratterizza per il fatto che non è circoscritta in un luogo di lavoro abituale, ma si svolge in un'area territoriale, definita contrattualmente, in base alle necessità produttive e organizzative del datore di lavoro. Sicuramente uno degli aspetti più importanti legati alla mancanza di colleghi o di persone nelle immediate vicinanze è proprio quello correlato al primo soccorso; per gli infortuni in generale, infatti, una delle cose più importanti è proprio legato al tempo d'intervento, la possibilità e la capacità di arrivare tempestivamente dall'infortunato scongiura l'aggravarsi delle condizioni cliniche del lavoratore. Il lavoratore isolato potrebbe avere persino difficoltà a comunicare la sua necessità di aiuto, oltre che dover attendere l'intervento di soccorritori terzi, ulteriori indicazioni sono riportate nel DVR.

10. Lavoro estero

Le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro del nostro paese si qualificano come norme imperative, in considerazione la loro finalità di prevenzione dei diritti fondamentali

della salute e della sicurezza, la cui applicazione è necessaria, e che devono essere osservate anche nel paese di destinazione dell'attività. Pertanto, l'invio del personale all'estero in un Paese Comunitario o extracomunitario non comporta il venir meno della normativa di produzione italiana, come indicato nel DVR.

11. Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

I fattori di rischio sono legati alla salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, in particolare, dei rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e considerato nel DVR.

12. Ambienti sospetti di inquinamento o confinati

In azienda non sono presenti ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati. Il rischio è stato considerato per quanto riguarda le attività svolte presso siti e cantieri esterni, come indicato nel DVR.

13. Rumore

La valutazione dell'esposizione al rumore nelle diverse aree di competenza della società è stata finalizzata a verificare l'esistenza di eventuali zone con livelli di rumorosità superiori a 80 dB(A) (valore inferiore d'azione) e di valutare l'entità dell'esposizione personale quotidiana dei lavoratori al rumore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08, come indicato nel DVR.

14. Vibrazioni

La valutazione del rischio legato alle vibrazioni ha tenuto conto valori limite di riferimento sia per le vibrazioni trasmesse al corpo intero che per quelle trasmesse al sistema mano-braccio, come indicato nel DVR.

15. Campi elettromagnetici

La valutazione è stata effettuata identificando le macchine, impianti e processi fonti di potenziali campi elettromagnetici ed analizzando le loro condizioni tramite consultazione di banche e rilievi strumentali, come indicato nel DVR.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale è indirizzata ai soggetti che, per previsione normativa o per atto negoziale, assumano all'interno della Società una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori (datore di lavoro, dirigenti, preposti), con il preciso scopo di garantire e assicurare la salute e la sicurezza dei luoghi durante il lavoro. Destinatari del presente Modello sono da ritenersi, altresì, tutti i dipendenti di DNIT.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Regole di comportamento di carattere generale

Sono qui di seguito indicati i principi generali finalizzati alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

È dovere della Società:

- assicurare gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, valutando la scelta delle attrezzature presenti sui luoghi di lavoro;
- controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio;
- curare l'aggiornamento del Documento di valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 81 del 2008 in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della

sicurezza dei lavoratori, ad eventuali segnalazioni da parte del Medico Competente ovvero in caso di modifiche legislative sopravvenute;

- fornire adeguata e continua informazione ai dipendenti circa i rischi specifici dell'impresa in generale e delle proprie specifiche mansioni in particolare, sulle conseguenze di tali rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- in particolare, in conformità a quanto previsto dalla procedura “*Onboarding Process*”, vincolante per tutte le Società del Gruppo, la Funzione Risorse Umane dovrà assicurare, con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, che ciascun neoassunto sia informato e formato:
 - sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
 - sull'assetto organizzativo dell'azienda in merito alla sicurezza e, in particolare, i nominativi del datore di lavoro, del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - sul contenuto dei Piani di evacuazione ed emergenza;
 - sui rischi specifici legati alla posizione che assumerà all'interno dell'azienda, a cura dei preposti in base alle relative aree di competenza (il Responsabile dell'Area Risorse Umane dovrà sincerarsi che dell'avvenuta formazione del neoassunto venga redatto apposito verbale, che sarà poi inserito nella scheda del dipendente);
- custodire la documentazione attestante l'attività di formazione dei dipendenti in appositi archivi;
- curare l'aggiornamento delle procedure e delle istruzioni operative esistenti volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in tema di sicurezza, anche con riferimento alle procedure per la gestione di pronto soccorso, delle emergenze e alle procedure di evacuazione e prevenzione incendi già esistenti;
- assicurarsi che tutti i dipendenti siano adeguatamente informati delle procedure previste per il caso di emergenza e di evacuazione;
- assicurarsi che i dirigenti, i preposti e tutti gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione ricevano specifica formazione;
- curare che tutti i dipendenti siano sempre dotati dei dispositivi di protezione individuale richiesti dalla natura dell'attività svolta. Della consegna dei DPI dovrà essere redatto apposito verbale, che dovrà rimanere custodito in un apposito archivio;
- vigilare affinché i lavoratori si sottopongano alle visite mediche e agli esami, secondo la programmazione del Programma di Sorveglianza Sanitaria attualmente in vigore, a cura del Medico Competente;
- organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte, cui sia consentita anche la partecipazione dell'Organismo di Vigilanza, mediante convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione;
- archiviare e conservare tutta la documentazione prodotta, anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito dei processi di gestione dei rischi in materia di sicurezza e di salute dei dipendenti nonché della relativa attività di controllo.

È fatto obbligo a tutti i lavoratori dipendenti della Società, nonché ai collaboratori esterni, di:

- nello svolgimento delle proprie mansioni, osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti;
- attenersi scrupolosamente alle norme di legge e, soprattutto, alle istruzioni operative interne in tema di sicurezza sul lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze chimiche presenti in azienda;

- utilizzare i dispositivi di protezione individuale raccomandati o resi obbligatori in ragione dell'attività svolta, e messi a loro disposizione dalla Società;
- partecipare ai corsi di formazione, quando previsti;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti secondo le scadenze previste nel Programma di Sorveglianza Sanitaria, a cura del Medico Competente;
- riferire ai soggetti preposti all'osservanza delle norme in materia di sicurezza o, comunque, all'OdV, in relazione ad ogni situazione di potenziale pericolo che si verifichi o che sia altrimenti accertata o ritenuta.

Valutazione del rischio da agenti biologici

Il DVR prevede tra i rischi specifici anche quello biologico.

La protezione dell'integrità psicofisica dei dipendenti, anche dai rischi biologici cui sono esposti nello svolgimento delle attività lavorative, rappresenta infatti un obbligo specifico per il datore di lavoro. Per inquinanti biologici o biocontaminanti si intende la varietà di microrganismi quali: virus, batteri, funghi, lieviti, protozoi, insetti, materiale biologico da essi derivati e materiale di origine vegetale.

I microrganismi sono stati suddivisi in 4 classi di pericolosità, con valori crescenti da uno a quattro e delle

quali la quarta, la più pericolosa, è riferita ai microrganismi che assommano la presenza di tutte e quattro le caratteristiche negative considerate, ovvero *“agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure, profilattiche o terapeutiche”*.

A tal riguardo, nell'ambito dell'attività svolta da DNIT il principale rischio di natura biologica è certamente rappresentato da situazioni di dichiarata pandemia.

Non vi è infatti dubbio che la normativa sul tema impone al datore di lavoro di adottare all'interno dei propri luoghi di lavoro una serie di protocolli e misure atte ad evitare la propagazione di virus tra i dipendenti, tanto più se, come (ad es.) nel caso del COVID 19, siamo in presenza di un agente biologico di massima pericolosità.

Misure di protezione in stato di dichiarata pandemia e di crisi epidemiologica

Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di pandemia o di crisi epidemiologica dalle istituzioni governative nazionali e/o internazionali, DNIT, con l'ausilio del medico competente e del RSPP, monitora costantemente gli specifici provvedimenti, ordinanze e regolamentazioni di urgenza che le istituzioni dovessero adottare, al fine di essere sempre a conoscenza delle indicazioni e delle linee guida da seguire per coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

DNIT, durante il perdurare della situazione di emergenza, si adegua alle prescrizioni normative, nonché agli specifici Protocolli previsti dalla normativa di riferimento e attua le misure necessarie, sulla base del c.d. *“principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile”*, secondo il quale il datore di lavoro, al di là delle specifiche previsioni normative, ispira la propria condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza, per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza.

Alcune delle misure generiche che possono essere attuate, sono, ad esempio:

- disciplinare le modalità di accesso in azienda di dipendenti, eventualmente prevedendo il controllo della temperatura corporea (nel rispetto della vigente disciplina sulla privacy) ovvero escludendo l'accesso a chi abbia avuto di recente contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;

- individuare procedure di ingresso, transito e uscita dei fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
- assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, degli spogliatoi e delle aree comuni e di svago;
- dotare i dipendenti di dispositivi di protezione individuale e implementare le misure di precauzione igienica personale, mettendo a loro disposizione, in relazione alle esigenze lavorative, mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici conformi alle prescrizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, nonché idonei liquidi detergenti per le mani;
- contingentare l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
- prevedere misure di riorganizzazione delle attività aziendali, incentivando l'utilizzo di alternative digitali (oltre a favorire il cd. *smart working* per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza) che consentano di partecipare a conferenze e riunioni di lavoro a distanza;
- limitare i viaggi ai casi strettamente necessari;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- predisporre una procedura per la gestione di dipendenti con sintomatologia da Coronavirus, al fine di isolare il soggetto interessato, dotarlo di una mascherina protettiva e avvertire le autorità sanitarie competenti che provvederanno ad effettuare i relativi ulteriori interventi.

Durante tutto il perdurare della situazione di pandemia, DNIT, oltre ad informare sia i propri dipendenti sia chiunque entri in azienda circa le misure anti-contagio adottate, anche attraverso l'affissione istruzioni informative all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, tiene in considerazione la situazione psico-fisica dei dipendenti, anche tramite momenti di interazione tra gli stessi.

Al fine di garantire l'implementazione e il rispetto delle menzionate misure, l'Impresa attua una collaborazione tra la Capogruppo, l'organo direttivo, i soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro (RSPP, RLS e Medico Competente in primis) e i responsabili delle risorse umane, anche attraverso la costituzione di apposita "Task force" che possa essere un punto di riferimento per i dipendenti in caso di necessità.

COMPITI DELL'ODV

In relazione ai doveri del datore di lavoro e degli altri soggetti tenuti all'osservanza e all'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- vigilare sul corretto adempimento dei propri doveri da parte dei soggetti che si trovino in posizione di garanzia rispetto alla tutela della sicurezza dei lavoratori;
- verificare, in caso di delega di poteri in materia di sicurezza del lavoro, l'effettività dei poteri in capo al delegato, anche con particolare riferimento al potere di spesa;
- ricevere ed esaminare ogni segnalazione che provenga dai lavoratori o da qualsiasi altro soggetto della Società.

- svolgere attività di controllo, anche con il metodo a campione, in ordine sia alla sussistenza di adeguate misure di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, sia al rispetto delle normative in tema di sicurezza da parte dei lavoratori.

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di attivarsi con specifiche verifiche, anche a seguito di segnalazioni ricevute; l'Organismo ha altresì la facoltà di accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia, senza alcun obbligo di preavviso.

La Società ha altresì istituito, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte. L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro individuate in azienda.

È compito inoltre dell'Organismo di Vigilanza valutare l'efficace raccordo tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del decreto '231' e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

A tal fine, il RSPP trasmette semestralmente una sua relazione all'OdV – e partecipa con quest'ultimo a incontri con cadenza almeno semestrale – al fine di implementare le acquisizioni informative dell'Organismo di Vigilanza con riferimento al comparto sicurezza.

Nell'ambito di una situazione di pandemia, significativo è anche il ruolo dell'Organismo di Vigilanza, che dovrà infatti promuovere l'intensificazione di tempestivi flussi informativi reciproci con il Consiglio di Amministrazione e gli altri soggetti deputati alla gestione del rischio, nonché proporre apposite verifiche straordinarie sull'idoneità preventiva delle misure adottate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Durante il perdurare della crisi epidemiologica, DNIT attua specifici flussi informativi e rendicontazione interna verso l'Organismo di Vigilanza di tutte le iniziative intraprese dalla società a protezione dei lavoratori; l'invio delle informazioni avviene con una frequenza idonea, in considerazione del possibile repentino evolversi della situazione emergenziale, fermo l'obbligo di segnalare immediatamente qualsiasi evento rilevante.

CAPITOLO 6

I REATI INFORMATICI

I reati informatici che, ai sensi dell'art. 24 bis del d. lgs. 231/01, potrebbero astrattamente configurarsi in DNIT sono i seguenti:

Falsità nei documenti informatici (art. 491 bis c.p.) - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante della Società formi, in tutto o in parte, un documento informatico falso, o alteri un documento informatico vero. Ad esempio, l'Amministratore altera i registri informatici, scritture private o forma documenti falsi con efficacia probatoria.

Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter c.p.) - Tale ipotesi di reato si configura allorché taluno si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Ad esempio, acceda ad un sistema di cui dispone validamente delle credenziali, ma per funzioni diverse dall'accesso autorizzato, oppure acceda illecitamente con le credenziali di un soggetto autorizzato.

Diffusione o detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.) - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di procurare a sé o altri un profitto, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiavi o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. Ad esempio, si procuri abusivamente i codici di accesso alle banche dati contenenti i dati dei clienti di una società concorrente.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.) - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Ad esempio, diffonda un "virus" al fine di danneggiare un sistema informatico concorrente.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o comunicazioni intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Ad esempio, manometta gli impianti ed impedisca le comunicazioni della Società al fine di precostruire la motivazione di un invio telematico tardivo.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero comunicazioni intercorrenti tra più sistemi. Ad esempio, l'Amministratore installi delle apparecchiature al fine di intercettare le comunicazioni tra i Dipendenti, al fine di trarne un vantaggio per la Società.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.) - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici. Ad esempio, l'Amministratore alteri un programma informatico utilizzato per la registrazione dei flussi monetari in vista di una verifica contabile.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Ad esempio, l'Amministratore alteri un documento informatico richiesto da un Ente pubblico.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.) - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis* c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Ad esempio, si introduca nel sistema informatico di una società concorrente per danneggiarlo.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.) - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Ad esempio, introduca un "virus" nel sistema informatico di un Ente pubblico danneggiando il sistema ed eliminando alcuni documenti informatici.

AREE DI RISCHIO

DNIT adotta una politica particolarmente attenta e rigorosa con riferimento all'uso da parte dei dipendenti degli strumenti informatici messi a loro disposizione, e più in generale alla sicurezza informatica.

Va precisato che all'interno della Società sono vietati gli apparati che aumentano la possibilità di intercettazione delle comunicazioni altrui.

Ciò premesso, essendo l'uso di strumenti informatici diffuso capillarmente all'interno della Società, le aree a rischio potenziale sono tutte quelle che presuppongono l'utilizzazione di tecnologie informatiche e/o telematiche, ed in particolare:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
- gestione e protezione della postazione informatica di lavoro;
- gestione delle caselle di posta elettronica aziendali;
- gestione e controllo degli accessi verso l'esterno;
- protezione delle reti aziendali;
- relazioni con parti esterne a mezzo di sistemi informatici.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Ogni operatore possiede un'area personale sul file server aziendale. La presente parte speciale è, pertanto, indirizzata ai soci, ai componenti di tutti gli organi sociali e ai dipendenti che hanno a disposizione uno strumento informatico e hanno accesso alla rete aziendale.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Con riguardo all'utilizzo dei sistemi, strumenti, documenti o dati informatici, tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti a rispettare le procedure per la gestione della sicurezza informatica e per l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici attualmente vigenti in DNIT.

Nell'ambito della gestione dei processi informatici, la Capogruppo Industrie De Nora S.p.A. ha adottato un articolato sistema di procedure vincolanti per tutte le società del Gruppo, e precisamente:

- “Access Control”;
- “ICT Change Management”;
- “ICT Incident Manager”;
- “ICT Compliance”.

A sua volta, il “Regolamento dispositivi e sistemi informatici” disciplina l'utilizzo dei dispositivi e dei sistemi informatici (telefoni, posta elettronica, cartelle condivise, internet ecc.) da parte di tutto il personale delle società italiane del Gruppo De Nora e dei collaboratori esterni cui, per qualunque ragione, sia stato dato in dotazione un dispositivo aziendale. In particolare, secondo le normative aziendali vigenti:

- l'accesso alle risorse dati in formato elettronico avviene solo tramite elaboratori protetti da utente e password;
- per ogni computer e sistema di comunicazione, l'user-id deve identificare in modo univoco un solo utente. Per ogni sistema sono stabiliti livelli di autorizzazione all'accesso secondo necessità;
- le password devono essere sempre codificate e non devono essere conservate in forme leggibili in luoghi dove persone non autorizzate potrebbero scoprirle e/o utilizzarle;
- l'installazione e l'aggiornamento di dispositivi e programmi sono di esclusiva competenza del personale incaricato;
- i server sono protetti da antivirus corporate;
- ogni cambiamento di status lavorativo dei dipendenti all'interno della Società (consulenti, temporanei o a contratto) deve essere immediatamente comunicato dal dipartimento delle risorse umane agli amministratori del sistema informativo coinvolti;
- la Società esercita controlli per gli accessi ai sistemi a protezione dell'integrità dei dati che dipendono dai computer e dai sistemi di comunicazione. Il responsabile della sicurezza e l'amministratore di rete possono restringere o revocare qualsiasi privilegio agli utenti; esigere che l'utente disattivi o rimuova dati, programmi, o altre risorse di sistema che possono minare questi obiettivi; considerare qualsiasi altra soluzione necessaria a gestire e proteggere il proprio sistema informatico;
- le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono, in alcun modo, essere utilizzate per scopi diversi.

Ciò posto, i destinatari della presente parte speciale sono tenuti:

- ad avere cura delle risorse informatiche loro assegnate (personal computer fissi o portatili), a conservarle in modo appropriato e ad utilizzarle esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- a segnalare tempestivamente eventuali furti o danneggiamenti;
- a cambiare immediatamente la propria password se c'è il sospetto che essa sia stata rivelata, intercettata o conosciuta da soggetti non autorizzati;

- a segnalare altresì eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni), mettendo a disposizione tutta la documentazione relativa all'incidente.

Ai destinatari della presente parte speciale viene fatto espresso divieto di:

- lasciare la propria postazione di lavoro incustodita per lunghi periodi;
- comunicare ad altri, al di fuori dei casi consentiti, il proprio codice identificativo (User-id/Username) e la password per l'accesso alla rete aziendale;
- trascrivere su carta o memorizzare su supporto magnetico il proprio codice identificativo (User-id/Username) e la password per l'accesso alla rete aziendale;
- introdursi abusivamente in cartelle del server aziendale per le quali si è privi di autorizzazione;
- procurare, riprodurre, diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- installare software (o anche solo semplici aggiornamenti) sui propri personal computer e/o sui server di rete senza prima ricevere una espressa autorizzazione da un coordinatore per la sicurezza informatica;
- sfruttare le debolezze o le mancanze del sistema di sicurezza informatico per danneggiare sistemi o dati, ottenere risorse per le quali non si è autorizzati, sottrarre risorse ad altri utenti o avere accesso a sistemi per i quali non si hanno le necessarie autorizzazioni;
- utilizzare programmi e/o apparecchiature e/o strumenti atti a intercettare, falsificare, alterare il contenuto di comunicazioni informatiche e/o documenti inviati e/o ricevuti per via informatica nell'ambito delle proprie mansioni;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- modificare, in assenza di preventiva autorizzazione della Direzione Aziendale, le configurazioni del personal computer in uso al singolo destinatario;
- copiare e detenere al di fuori dei casi consentiti, anche solo temporaneamente, files e documenti di provenienza incerta su supporti magnetici e/o ottici e/o sul personal computer aziendale;
- collocare, anche solo temporaneamente, nella rete aziendale files e documenti di provenienza incerta che non siano attinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa.

COMPITI DELL'ODV

Per quanto concerne la prevenzione e la vigilanza dei reati di criminalità informatica, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- vigilare affinché siano predisposte le misure per proteggere e conservare i codici di accesso, le chiavi di sicurezza e ogni altro mezzo idoneo a consentire l'accesso ai sistemi informatici e telematici;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;
- analizzare ogni segnalazione che dovesse giungere in ordine a possibili violazioni della presente Parte Speciale o relativa al compimento di fatti illeciti o anche solo di fatti "sospetti", predisponendo apposita relazione da inviare al Consiglio di amministrazione e proponendo, se del caso, l'adozione delle opportune misure disciplinari;
- indicare al management ogni opportuna modifica e innovazione nelle procedure, volte a una migliore prevenzione del rischio di commissione di reati.



CAPITOLO 7

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

I reati presi in considerazione dall'art. 25 octies del Decreto sono i seguenti:

Ricettazione (art. 648 c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno acquisti, riceva, occulti ovvero si intrometta nel far acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da delitto.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante della Società sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero ostacoli l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) - il delitto di autoriciclaggio punisce chiunque - avendo in precedenza commesso (o concorso a commettere) un qualunque delitto non colposo - impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

AREE DI RISCHIO

Le indagini effettuate in sede di “mappatura del rischio” hanno individuato quali aree a rischio tutte quelle nell'ambito delle quali si generano flussi finanziari in entrata e/o in uscita.

In particolare, sono a rischio le seguenti funzioni aziendali:

- negoziazione e stipula di contratti di fornitura;
- acquisto di beni e servizi;
- ricerca, selezione, omologazione e monitoraggio dei fornitori;
- rapporti infragruppo;
- gestione della finanza e tesoreria;
- gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie;
- contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali;
- rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- ricerca, selezione e remunerazione del personale;
- gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza.

L'elenco è ovviamente suscettibile di modifiche e integrazioni; ove ciò si rendesse necessario, si procederà all'individuazione di ulteriori aree di rischio, con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure.

In tal caso, spetterà all'OdV proporre al Consiglio di amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della precedente Parte Speciale. Lo stesso Consiglio di amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

I principi generali di controllo fatti propri dalla Società allo scopo di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale mirano a garantire:

- la regolarità del ciclo attivo, di modo che ogni incasso avvenga tramite strumenti tracciabili (bonifici bancari, ri.ba, cambiali, assegni), essendo vietato l'utilizzo di contanti o strumenti di pagamento analoghi;
- la regolarità del ciclo passivo, di modo che ogni pagamento avvenga tramite strumenti parimenti tracciabili, essendo vietato l'utilizzo di contanti o strumenti di pagamento analoghi;
- la congruenza di pagamenti o rimborsi spese, compensi, sconti, note di accredito trovino adeguata giustificazione nell'ambito dei rapporti contrattuali di riferimento;
- l'esistenza di verifica sulla regolarità delle transazioni finanziarie;
- l'esistenza di controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento agli incassi/pagamenti da/verso terzi o altre società del Gruppo;
- la completa tracciabilità dei dati relativi ai flussi finanziari in entrata ed in uscita da/verso terzi o altre società del Gruppo.

Nell'ambito della gestione dei processi di approvvigionamento dei beni e dei servizi destinati alla realizzazione del prodotto finale, la Capogruppo Industrie De Nora S.p.A. ha adottato un sistema di procedure, vincolante per tutte le società del Gruppo, finalizzato a disciplinare gli aspetti relativi all'acquisto di beni e servizi nonché la selezione e l'omologazione dei fornitori, e precisamente:

- “*Vendor Master Data Management*”;
- “*Procurement of common items*”;
- “*Organizational Document System*”;
- “*Material Master Data Rules*”;
- “*Titanium Scraps Management*”;
- “*Vendor Management*”;
- “*Planning and Procurement of Strategic Items*”;
- “*Vendor Evaluation*”;
- “*Vendor Qualifications*”;
- “*Business Card Management*”;
- “*Suppliers' Code of Ethics*”

Si evidenzia che DNIT partecipa al programma di gestione accentrata della tesoreria (cash pooling) effettuata dalla società capo gruppo IDN.

I pagamenti avvengono secondo le modalità stabilite nelle “*Disposizioni di tesoreria per la liquidazione dei fornitori Italia/Estero*” del Gruppo Denora.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale è indirizzata a tutti i dirigenti, amministratori e dipendenti delle DNIT che operano nelle aree di rischio, così come sopra specificato.

Le norme di comportamento in essa previste si estendono e devono essere rispettate anche dai collaboratori esterni e dai Partners commerciali, che, come previsto dalla Parte Generale del Modello dovranno essere messi a conoscenza del suo contenuto.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale si configura l'obiettivo di indicare ai Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree di rischio, regole procedurali e di condotta tali da prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro il patrimonio individuati dal Decreto.

Ai Destinatari del Modello è fatto obbligo:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare gli estremi dei suddetti reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, o da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano favorirne la consumazione;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica dei fornitori/clienti/partners commerciali, anche stranieri;
- in particolare, dovrà essere sempre verificata l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali/finanziari sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato);
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio;
- procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche o giuridiche con cui la società conclude contratti di acquisto necessari allo sviluppo della rete commerciale, anche all'estero, e verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora le controparti di cui alla presente area siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato, sentito l'OdV;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- verificare la congruità economica degli investimenti effettuati con soggetti terzi;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragrupo; tali controlli devono tener conto della sede legale dei soggetti controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schemi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- verificare il livello di adeguamento delle società del Gruppo rispetto alla predisposizione di adeguati presidi antiriciclaggio.

COMPITI DELL'ODV

È compito dell'OdV:

- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Parte Speciale;
- verificare il rispetto e l'osservanza delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, da parte dei rispettivi destinatari;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;

- analizzare ogni segnalazione che dovesse giungere in ordine a possibili violazioni della presente Parte Speciale o relativa al compimento di fatti illeciti o anche solo di fatti “sospetti”, predisponendo apposita relazione da inviare al Consiglio di amministrazione e proponendo, se del caso, l'adozione delle opportune misure disciplinari.

CAPITOLO 8

I REATI IN MATERIA AMBIENTALE

Per effetto del D. Lgs. n. 121/2011, dal 16 agosto 2011 è stato inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*undecies* che prevede l'introduzione di numerosi illeciti ambientali tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Tale inserimento responsabilizza l'ente in relazione ad illeciti ambientali, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, prevedendo a suo carico sanzioni pecuniarie e, per talune fattispecie, sanzioni interdittive.

In generale, è d'uopo precisare che la maggior parte delle violazioni penali in materia di tutela dell'ambiente si presentano quali ipotesi di natura colposa.

Ne discende che, ai fini dell'integrazione del reato, e, in particolare, dell'elemento soggettivo (o psicologico) dello stesso, non è necessaria una specifica intenzionalità nella commissione dell'illecito, ma è sufficiente che i fatti e/o le omissioni siano conseguenza di negligenza, imperizia, imprudenza e/o inosservanza di leggi, regolamenti e usi.

I principali illeciti ambientali astrattamente suscettibili di trovare applicazione nell'ambito dell'attività aziendale sono:

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.): il delitto punisce chiunque abbia cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.): la norma incrimina chiunque cagioni un "disastro ambientale", evento questo che deve configurarsi alternativamente in uno dei seguenti modi: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.): la norma punisce condotte di inquinamento e disastro ambientale anche se commesse a mero titolo di colpa, ma la pena è diminuita (da un terzo a due terzi).

Delitti associativi finalizzati alla commissione di illeciti ambientali (art. 452 octies c.p.): l'art. 452 octies introduce due nuove circostanze aggravanti, con aumento della pena fino ad un terzo per i reati di associazione a delinquere e di associazione di tipo mafioso, qualora rispettivamente diretti a commettere taluno dei nuovi delitti ambientali o comunque all'acquisizione della gestione o controllo di attività economiche in materia ambientale.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, del d.lgs. 152/2006): l'art. 256, comma 1, incrimina l'attività di gestione di rifiuti in mancanza, a seconda delle ipotesi, di autorizzazione, iscrizione o comunicazione così come previsto dalla disciplina amministrativa di riferimento. Il comma 3, a sua volta, punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata. Per "realizzazione" si intende, in particolare, l'allestimento di un'area utilizzata come sito di discarica: presuppone dunque una situazione di fatto (sbancamenti, livellamenti, strade di accesso) che renda il sito utilizzabile a fini di deposito.

Omessa bonifica (art. 257, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006): il reato si configura nei confronti del responsabile dell'inquinamento «se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss.».

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, comma 4 secondo periodo, del d.lgs. 152/2006): questa disposizione incriminatrice

punisce, con le pene previste per il reato di falso ideologico del privato in atto pubblico (ovvero con la reclusione fino a due anni), la falsa indicazione nel certificato di analisi della natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti così come il relativo uso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, comma 1, del d.lgs. 152/2006): La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 del d.lgs. 152/2006): si tratta, in buona sostanza, di una sorta di “associazione a delinquere” finalizzata al trattamento illecito dei rifiuti, fattispecie che può arrivare a coinvolgere tutti i soggetti che intervengono nella gestione del rifiuto.

Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera. Sanzioni (Art. 279, comma 5, del d.lgs. 152/2006): di tutte le fattispecie penali contenute nell'art. 279 TUA, solo un comma è stato interessato dal d.lgs. 231 del 2001, e precisamente il quinto, che punisce il superamento dei valori limite di emissione che si traduce (anche) nel superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

AREE DI RISCHIO

Le tematiche di tutela ambientale, ivi inclusa la rigorosa osservanza della relativa normativa, costituiscono un pilastro delle *policies* di DNIT.

Ciò ha comportato l'adozione di un sistema di gestione ambientale, la cui implementazione ha richiesto:

- l'effettuazione di una valutazione dei rischi relativi alla gestione ambientale;
- l'identificazione e la valutazione dei vari aspetti ambientali gestiti in azienda (in particolare, produzione rifiuti, emissioni in atmosfera,) considerati lungo tutto il ciclo di vita del prodotto o servizio;
- l'identificazione e l'aggiornamento delle prescrizioni ambientali applicabili (legislative, autorizzative, regolamentari) con la verifica periodica circa il loro adempimento;
- la programmazione di azioni per ridurre i rischi, nonché di obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali;
- la messa a disposizione di risorse (umane, economiche, tecnologiche) adeguate;
- l'attuazione di controlli sulle attività operative che presentano aspetti ambientali significativi;
- l'attuazione di monitoraggi sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema, mediante audit interni ed esterni;
- l'effettuazione di riesami periodici per assicurare gli interventi necessari al miglioramento del sistema di gestione.

Ciò premesso, con riferimento ai reati ambientali, le aree di rischio della Società si concentrano nella sola materia dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera.

In particolare, presso lo stabilimento di Cologno Monzese esistono più impianti che comportano emissioni nell'atmosfera, debitamente autorizzati con i seguenti provvedimenti: (i) autorizzazione n. 16575 del 19.11.2009 rilasciata dalla Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano (avente ad oggetto “l'installazione di due nuove linee produttive per la produzione di materiali destinati all'industria elettrochimica”) e volturata alla Società con provvedimento in data 20.03.2018. L'autorizzazione ha una durata di anni 15; (ii) comunicazione di adesione all'autorizzazione generale per attività di fabbricazione di prodotti elettrochimici (SUAP Cologno Monzese Prot. 2018/0013032 del 12.03.2018). Anche questa autorizzazione ha una durata di 15 anni (a far data dal 26.04.2018).

Sono stati poi oggetto di comunicazione al Comune di Cologno Monzese tre diversi tipi di emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272, comma 1, del d.lgs. 152/2006, tutti riferiti all'unità produttiva di Cologno Monzese. In particolare:

- 1) comunicazione di attività a inquinamento "scarsamente rilevante" del 17.11.2017 per l'attività di cui al punto 1, lett. a) della Parte dell'Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006;
- 2) comunicazione di attività a inquinamento "scarsamente rilevante" del 17.11.2017 per l'attività di cui al punto 1, lett. jj) della Parte dell'Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006;
- 3) comunicazione di attività a inquinamento "scarsamente rilevante" del 29.01.2018 per l'attività di manutenzione interna (lavorazione meccanica, pulizia meccanica/asportazione materiale).

La Società ha presentato, in data 21.12.2018, istanza per l'ottenimento di Autorizzazione Unica Ambientale ("AUA") ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 13.3.2013, n. 59, per far confluire in un unico titolo tutte le autorizzazioni e comunicazioni sopra indicate, nonché per ottenere l'autorizzazione per le emissioni di attività in deroga ex art. 272, comma 2, d. lgs. 152/2006, con riferimento alle attività di fresatura e smerigliatura. In data 29.04.2019, la Città Metropolitana di Milano ha adottato l'A.U.A. Raccolta generale n. 2956 – Prot. n. 100499 Fascicolo n. 9.3/2019/42, che è stata poi rilasciata alla Società dal SUAP del Comune di Cologno Monzese in data 06.05.2019.

L'AUA n. 2956/2019 sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali per le matrici ambientali che ne costituiscono l'oggetto a far data dal suo rilascio da parte del SUAP. L'AUA ha validità di anni quindici (15) a decorrere dalla data del suo rilascio (06.05.2019).

Per quanto riguarda i rifiuti, la Società si avvale inoltre di intermediari autorizzati che curano le fasi di trasporto e successivo smaltimento, avvalendosi a loro volta di imprese munite delle necessarie autorizzazioni richieste dalla normativa di riferimento per la gestione del rifiuto.

Tutta la documentazione relativa ai suddetti aspetti (certificati analitici, formulari, autorizzazioni ecc.) è archiviata e custodita presso la società.

Infine, non può escludersi il rischio di un inquinamento accidentale del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, per il quale possa sorgere in capo alla Società l'obbligo di provvedere alla bonifica del sito.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale è indirizzata a tutti i dirigenti, amministratori e dipendenti di DNIT che operano nelle aree di rischio, così come sopra specificato.

Le norme di comportamento in essa previste si estendono e devono essere rispettate anche dai collaboratori esterni e dai Partners commerciali, che, come previsto dalla Parte Generale del Modello dovranno essere messi a conoscenza del suo contenuto.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale si configura l'obiettivo di indicare ai Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree di rischio, regole procedurali e di condotta tali da prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro il patrimonio individuati dal Decreto.

Ai Destinatari del Modello è fatto obbligo di:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare gli estremi dei suddetti reati in materia ambientale, o da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano favorirne la consumazione;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera;

In particolare, ai Destinatari del Modello è fatto obbligo di uniformarsi alle seguenti direttive di comportamento:

Rifiuti

- la Società, nella sua veste di produttore di rifiuti, qualora non provveda all'autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, ha l'obbligo di accertarsi che coloro ai quali conferisce il rifiuto per il suo smaltimento siano forniti, ciascuno per le attività di pertinenza (trasporto, stoccaggio provvisorio, smaltimento) delle necessarie autorizzazioni;
- copia delle autorizzazioni di ciascun fornitore (intermediario, trasportatore, smaltitore) deve rimanere custodita negli archivi della società;
- al verificarsi di un evento, anche accidentale, in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo o le acque superficiali e sotterranee, la Società dovrà darne immediata comunicazione alle autorità competenti a norma dell'art. 242 TUA;
- le analisi dei rifiuti conferiti per lo smaltimento (pericolosi e non pericolosi) devono essere svolte con periodicità per lo meno semestrale per i rifiuti pericolosi e annuale per i non pericolosi;
- le indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti risultanti dai certificati di analisi dovranno sempre essere veritiere;
- i rapporti delle analisi dei rifiuti devono rimanere custoditi presso gli archivi della Società e tenuti a disposizione per i controlli dell'autorità competente;
- le copie di pertinenza della Società produttrice dei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti per lo smaltimento devono rimanere custoditi presso gli archivi della Società e tenute a disposizione per i controlli dell'autorità competente;
- dovrà essere garantito l'aggiornamento costante del registro di carico e scarico dei rifiuti, fornendo puntuali informazioni ai consulenti tecnici all'uopo delegati dalla Società e verificando periodicamente la correttezza dell'espletamento dell'incarico da parte degli stessi consulenti;
- i rifiuti in attesa di smaltimento dovranno essere depositati in aree ben delimitate e contrassegnate da appositi cartelli identificativi e ciascun rifiuto, a sua volta, dovrà essere correttamente identificato secondo la sua tipologia;
- nelle aree ove sono depositati rifiuti pericolosi, segnalata da apposita cartellonistica, deve essere vietato l'accesso ai soggetti non autorizzati;
- i rifiuti dovranno rimanere depositati all'interno del sito produttivo per il tempo strettamente necessario a procedere al conferimento al trasportatore per il loro successivo smaltimento e comunque entro i termini previsti dall'art. 184, lett. bb), D.lgs. 152/2006;
- la Società è tenuta a consentire sempre l'accesso all'insediamento produttivo all'autorità competente per il controllo e a fornire tutte le informazioni richieste;

Emissioni in atmosfera

- la Società dovrà altresì attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni;

- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- le emissioni devono essere sottoposte a campionamento e controllo con la periodicità fissata nei provvedimenti autorizzativi;
- i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- la Società è tenuta a consentire sempre l'accesso all'insediamento produttivo all'autorità competente per il controllo e a fornire tutte le informazioni richieste;

COMPITI DELL'ODV

In relazione ai doveri del datore di lavoro e degli altri soggetti tenuti all'osservanza e all'applicazione delle norme in materia ambientale, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- vigilare sul corretto adempimento dei propri doveri da parte dei soggetti che si trovino in posizione di garanzia rispetto alla tutela dell'ambiente;
- ricevere ed esaminare ogni segnalazione che provenga dai lavoratori o da qualsiasi altro soggetto della Società;
- svolgere attività di controllo, anche con il metodo a campione, in ordine sia alla sussistenza di adeguate misure a protezione dell'ambiente sia in ordine alla corretta archiviazione e custodia della documentazione che attesta le attività di controllo e monitoraggio eseguite nella materia ambientale.

CAPITOLO 9

I REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Con il d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109, lo Stato italiano si è adeguato alle prescrizioni comunitarie in tema di sanzioni nei confronti di datori di lavoro che assumono cittadini extracomunitari che si trovano illegalmente sul territorio nazionale. Tra le norme del citato testo normativo, l'art. 2 estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 anche alle società che assumono cittadini stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno, se sussistono alcune particolari condizioni (di cui si dirà di qui a poco). La norma incriminatrice di riferimento (art. 22, comma 12 bis, del d.lgs. 286/98, c.d. T.U. Immigrazione) punisce il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, o con il permesso scaduto (e del quale non sia stato chiesto il rinnovo), oppure ancora con il permesso revocato o annullato. Perché scatti la responsabilità della Società, è necessario non solo che l'assunzione irregolare sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente, secondo i principi generali, ma è indispensabile altresì che sussista almeno una di tali condizioni ovvero che: i lavoratori occupati siano più di tre; i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (e cioè, ad esempio, che i lavoratori siano esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro). Con la legge 17.10.2017, n. 161 sono stati inclusi nell'art. 25 duodecies del d.lgs. 231/01 ulteriori illeciti penali in tema di immigrazione clandestina. Si tratta, in particolare, del delitto previsto dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 191/286 (T.U. Immigrazione) che punisce chiunque promuova, diriga, organizzi, finanzia o effettui il trasporto di stranieri nello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato se: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. Costituisce illecito rilevante ai sensi del d.lgs. 231/01 anche il delitto di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. 286/98 il quale punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione della normativa di riferimento.

AREE DI RISCHIO

Il rischio di commissione dei delitti in tema di immigrazione clandestina nell'ambito di attività della Società è piuttosto contenuto, per il numero assai esiguo di dipendenti extracomunitari normalmente occupati.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale è indirizzata al datore di lavoro, nonché a tutti i soggetti che operano nel settore delle risorse umane e della selezione del personale.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

L'assunzione di cittadini extracomunitari da parte della Società è improntata ai seguenti principi generali:

- è vietato instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato, o stagionale con cittadini extracomunitari presenti illegalmente sul territorio dello Stato;
- in particolare, è vietato impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con permesso revocato o scaduto, del quale non sia stato chiesto il rinnovo;
- il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- in nessun caso, potranno essere impiegati cittadini extracomunitari in età non lavorativa;
- tutta la documentazione, in formato sia elettronico che cartaceo, relativa al rapporto di lavoro con il dipendente extracomunitario deve essere custodita negli archivi della Società e facilmente accessibile.

COMPITI DELL'ODV

In relazione ai doveri del datore di lavoro e degli altri soggetti tenuti all'osservanza e all'applicazione delle norme in materia di immigrazione, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- vigilare sul corretto adempimento dei propri doveri da parte dei soggetti che si trovino in posizione di garanzia rispetto alla legittimità delle assunzioni dei dipendenti (anche extracomunitari);
- ricevere ed esaminare ogni segnalazione che provenga dai lavoratori o da qualsiasi altro soggetto della Società;
- svolgere attività di controllo, anche con il metodo a campione, in ordine alla documentazione contenuta nel fascicolo personale del singolo dipendente extracomunitario custodito presso gli archivi della Società.

CAPITOLO 10

**I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI CON FINALITÀ DI
TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E REATI
TRANSNAZIONALI**

Il presente capitolo tratta dei reati di criminalità organizzata - previsti dal Decreto all'art. 24-*ter* - dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - previsti dal decreto all'articolo 25-*quater* - e, dei c.d. reati transazionali di cui alla Legge n. 146 del 16 marzo 2006.

La trattazione unitaria delle fattispecie di reato riconducibili alle predette categorie di c.d. "reati presupposto" trova giustificazione sia nella quasi perfetta coincidenza delle aree di rischio e dei relativi presidi di controllo, tutti prevalentemente finalizzati alla compiuta identificazione della controparte contrattuale, sia del basso profilo di rischio di verifica associato a tale tipologia di reati.

L'obiettivo della presente parte speciale è quello di identificare le procedure, nonché le regole che tutti i portatori d'interesse della Società devono seguire al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato richiamate dalle categorie di reato oggetto di trattazione e ritenute rilevanti per la Società.

Prima però di procedere all'esame delle fattispecie di reato ritenute rilevanti per la Società, in considerazione dell'attività in concreto svolta, appare opportuno svolgere delle brevi premesse in ordine alle caratteristiche dei reati richiamati dalle categorie di reato oggetto di trattazione.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 25-*quater* del Decreto prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali, nonché in violazione dell'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999.

Le disposizioni del Codice penale, le Leggi speciali e, da ultimo, l'art. 2 della Convenzione di New York presentano, nella definizione delle fattispecie richiamate dall'art. 25-*quater*, un significativo tratto comune che merita di essere sottolineato, in quanto fondamentale per l'effettiva imputabilità diretta alla Società dei reati in commento.

L'elemento soggettivo dei reati presupposto risulta invariabilmente essere sempre e comunque il dolo, generico o specifico, a seconda delle differenti ipotesi delittuose.

Pertanto, perché si realizzino le fattispecie descritte è necessario che il soggetto agente abbia coscienza dell'evento antiguridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile; affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, dunque, è necessario che il soggetto agente sia consapevole di concedere supporto e/o finanziamento ad organizzazioni terroristiche (eversive), che abbia intenzione di favorirne, promuoverne e/o supportarne l'attività ed abbia, infine, coscienza del carattere terroristico dell'attività che verrà realizzata grazie alla sua condotta.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

Tanto premesso, si fornisce di seguito una descrizione dei reati ritenuti astrattamente rilevanti nell'ambito dell'attività concretamente svolta dalla Società.

Delitti in materia di criminalità organizzata

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha integrato il novero dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01, estendendo la responsabilità amministrativa dell'ente ai "Delitti di criminalità organizzata" (art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001), e nello specifico:

- associazione per delinquere di cui all'art 416 c.p.;
- associazione di stampo mafioso di cui all'art. 416-*bis* c.p.;
- scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-*ter* c.p.;
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione di cui all'art. 630 c.p.;
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine di cui all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.

Le norme in esame riguardano la criminalità organizzata, fenomeno che provoca un elevato allarme sociale nella collettività a causa della maggiore potenzialità delinquenziale delle organizzazioni rispetto al singolo autore di reato, ovvero della maggiore pericolosità del programma criminoso dell'organizzazione rispetto al disegno criminoso del singolo individuo.

Le fattispecie di cui sopra si riferiscono alla semplice partecipazione, nonché alla promozione, direzione, costituzione, organizzazione di un'associazione, composta da tre o più persone e dotata, anche in minima parte, di una "strutturazione" (divisione di compiti, gerarchie etc.), e di "stabilità" che permettono di distinguerla dal semplice concorso di persone nel reato, caratterizzato, invece, dall'occasionalità e accidentalità dell'accordo criminoso. Lo scopo dell'associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati.

Reati transnazionali

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, in relazione ad alcuni reati aventi carattere transnazionale, i cd. reati di criminalità organizzata transnazionale.

L'art. 3 di tale testo normativo definisce cosa debba intendersi esattamente per "reato transnazionale". In particolare, si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo militare organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

Ai fini che interessano l'attività della Società, i reati – tra quelli presi in considerazione dalla normativa indicata – che possono astrattamente rilevare sono i seguenti:

- intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.).

Va detto che i reati associativi (art. 416 e 416 bis c.p.) rilevano, ai sensi dell'art. 24 ter del Decreto, anche se commessi unicamente all'interno del territorio nazionale.

AREE DI RISCHIO

I reati associativi sopra identificati presuppongono l'instaurazione di rapporti a qualsiasi titolo, anche in forma indiretta – ovvero anche a livello transnazionale – con soggetti esterni alla Società che facciano parte di associazioni criminose.

Potendo, in particolare, il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) essere preordinato alla commissione di qualunque reato, le aree di rischio sono diffuse e non localizzate nell'ambito di specifiche funzioni aziendali. Ciò anche alla luce della tipologia dell'attività di DNIT che presuppone continui contatti con soggetti esterni (clienti, fornitori ecc.).

Possono perciò individuarsi le seguenti aree di rischio:

- negoziazione e stipula di contratti commerciali, sia con soggetti privati che con soggetti pubblici;
- acquisto di beni e servizi;
- selezione, gestione e valutazione dei fornitori;
- gestione omaggi, ospitalità e spese di rappresentanza;
- gestione delle donazioni e delle sponsorizzazioni;
- gestione dei rapporti infragruppo;
- ricerca e selezione del personale

L'elenco è ovviamente suscettibile di modifiche e integrazioni; ove ciò si rendesse necessario, si procederà all'individuazione di ulteriori aree di rischio, con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure.

In tal caso, spetterà all'OdV proporre al Consiglio di amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della precedente Parte Speciale. Lo stesso Consiglio di amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale è indirizzata a tutti i soggetti che, nell'ambito della funzione ricoperta all'interno della Società, sono suscettibili di entrare in contatto con soggetti estranei a DNIT.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle singole aree di rischio, richiama i principi generali di comportamento contenuti nel Codice Etico.

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti ad agire in conformità ai principi di integrità, prudenza, correttezza e trasparenza.

In particolare, è fatto divieto a tutti i Destinatari di instaurare rapporti con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia e all'estero, che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi

natura con associazioni o gruppi criminosi, ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza e in modo tracciabile e documentato l'identità e la correttezza.

Con riferimento alle aree più esposte al rischio di consumazione di delitti di natura associativa, la Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- monitoraggio sull'esecuzione dei contratti;
- formale identificazione dei ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti che procedono alla selezione dei fornitori;
- puntuale definizione dei parametri che disciplinano la c.d. omologazione dei fornitori e dei prodotti.

Ad integrazione di quanto regolato ai punti di cui sopra, per ulteriori presidi si rinvia a quanto indicato nella Parte Speciale dedicata ai Reati Societari (art. 25-*ter*) per quanto concerne la Corruzione tra Privati ed alla Parte Speciale dedicata all'Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*).

COMPITI DELL'ODV

È compito dell'OdV:

- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Parte Speciale;
- verificare il rispetto e l'osservanza delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, da parte dei rispettivi destinatari;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;
- verificare la corretta archiviazione della documentazione inerente ai rapporti con le istituzioni pubbliche, statali o comunitarie;
- analizzare ogni segnalazione che dovesse giungere in ordine a possibili violazioni della presente Parte Speciale o relativa al compimento di fatti illeciti o anche solo di fatti "sospetti", predisponendo apposita relazione da inviare al Consiglio di amministrazione e proponendo, se del caso, l'adozione delle opportune misure disciplinari.

CAPITOLO 11

I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

I reati presupposto di cui all'art. 25 novies del Decreto, e relativi alla violazione del diritto d'autore (di cui alla legge 633/1941), sono i seguenti:

- divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171);
- reati in materia di software e banche dati (art. 171 bis);
- reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografici oppure letterarie, scientifiche o didattiche (art. 171 ter);
- violazioni nei confronti della SIAE (art. 171 septies);
- manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171 octies)

AREE DI RISCHIO

In tale contesto si ritiene che le aree di rischio si concentrino nell'ambito della struttura IT e siano relative per lo più al possibile uso di software non originali e/o privi di regolare licenza.

Più precisamente:

- gestione delle attività connesse all'acquisto e utilizzo di software, banche dati o qualsiasi altro prodotto tutelato dal diritto d'autore;
- utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica ovvero di qualsiasi opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore.

L'elenco è ovviamente suscettibile di modifiche e integrazioni; ove ciò si rendesse necessario, si procederà all'individuazione di ulteriori aree di rischio, con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure.

In tal caso, spetterà all'OdV proporre al Consiglio di amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della precedente Parte Speciale. Lo stesso Consiglio di amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale è indirizzata a tutti i soggetti che sono in possesso di una dotazione informatica riconducibile a DNIT.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Il "*Regolamento dispositivi e sistemi informatici*" disciplina l'utilizzo dei dispositivi e dei sistemi informatici (telefoni, posta elettronica, cartelle condivise, internet ecc.) da parte di tutto il personale delle società italiane del Gruppo De Nora e dei collaboratori esterni cui, per qualunque ragione, sia stato dato in dotazione un dispositivo aziendale. In particolare, secondo le normative aziendali vigenti:

- l'accesso alle risorse dati in formato elettronico avviene solo tramite elaboratori protetti da utente e password;

- per ogni computer e sistema di comunicazione, l'utente deve identificare in modo univoco un solo utente. Per ogni sistema sono stabiliti livelli di autorizzazione all'accesso secondo necessità;
- le password devono essere sempre codificate e non devono essere conservate in forme leggibili in luoghi dove persone non autorizzate potrebbero scoprirle e/o utilizzarle;
- l'installazione e l'aggiornamento di dispositivi e programmi sono di esclusiva competenza del personale incaricato;
- i server sono protetti da antivirus corporate;
- ogni cambiamento di status lavorativo dei dipendenti all'interno della Società (consulenti, temporanei o a contratto) deve essere immediatamente comunicato dal dipartimento delle risorse umane agli amministratori del sistema informativo coinvolti;
- la Società esercita controlli per gli accessi ai sistemi a protezione dell'integrità dei dati che dipendono dai computer e dai sistemi di comunicazione. Il responsabile della sicurezza e l'amministratore di rete possono restringere o revocare qualsiasi privilegio agli utenti; esigere che l'utente disattivi o rimuova dati, programmi, o altre risorse di sistema che possono minare questi obiettivi; considerare qualsiasi altra soluzione necessaria a gestire e proteggere il proprio sistema informatico.

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere, detenere, senza averne diritto, programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti ad esso connessi.

COMPITI DELL'ODV

In relazione ai doveri dei soggetti tenuti all'osservanza delle regole che disciplinano il diritto d'autore, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- ricevere ed esaminare ogni segnalazione che provenga dai lavoratori o da qualsiasi altro soggetto della Società;
- svolgere attività di controllo, anche con il metodo a campione, in ordine alla esistenza e validità delle licenze software sui dispositivi informatici in uso ai dipendenti.

CAPITOLO 12

I REATI TRIBUTARI

L'art. 25 *quinquiesdecies* del d.lgs. 231/01 disciplina la responsabilità della Società per alcuni illeciti penali in materia tributaria introdotti dalla Legge n. 157/2019 di conversione del D.L. n. 124/2019.

I reati presi in considerazione dal d.lgs. 231/01 e che possono essere commessi nell'ambito dell'attività svolta da DNIT sono i seguenti:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce coloro che indicano in una delle dichiarazioni annuali obbligatorie (redditi o IVA) elementi passivi fittizi al fine di evadere l'imposta e, a tale scopo, si avvalgono di fatture o di altri documenti, riferiti a operazioni inesistenti e che di queste operazioni dovrebbero costituire prova.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce coloro che, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indicano in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce coloro che emettono o rilasciano fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce coloro che, occultano o distruggono in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce coloro che:

- alienano simulatamente o compiono atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a tali imposte;
- indicano nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce coloro che indicano elementi attivi inferiori rispetto a quelli effettivi ovvero elementi passivi inesistenti nelle dichiarazioni annuali I.V.A. e/o dei redditi quando congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Trattasi di reato punibile ai sensi del D.lgs. 231/01 solamente nell'ipotesi in cui esso:

- presenti il carattere della transnazionalità (=sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato);
- sia stato commesso allo scopo di evadere l'IVA per un importo non inferiore a dieci milioni di euro.

Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce coloro che:

- non presentano le dichiarazioni I.V.A. o IRPEF al fine di evadere le relative imposte;
- non presentano la dichiarazione di sostituto d'imposta (se obbligati) purchè si tratti di ritenute non versate per importo superiore ad euro cinquantamila.

Trattasi di reato punibile ai sensi del D.lgs. 231/01 solamente nell'ipotesi in cui esso:

- presenti il carattere della transnazionalità (=sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato).
- sia stato commesso allo scopo di evadere l'IVA per un importo non inferiore a dieci milioni di euro.

Indebita compensazione 8art. 10 quater d.lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce coloro che:

- non versano le somme dovute mediante la compensazione di propri debiti con crediti non spettanti per un importo annuo superiore ad euro cinquantamila;
- non versano le somme dovute mediante la compensazione di propri debiti con crediti inesistenti per un importo annuo superiore ad euro cinquantamila.

Trattasi di reato punibile ai sensi del D.lgs. 231/01 solamente nell'ipotesi in cui esso:

- presenti il carattere della transnazionalità (=sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato).
- sia stato commesso allo scopo di evadere l'IVA per un importo non inferiore a dieci milioni di euro.

AREE DI RISCHIO

Alla luce dei reati e delle condotte sopra richiamate, le aree di attività della Società ritenute maggiormente a rischio di commissione di attività illecite possono essere così individuate:

A. *Gestione degli adempimenti fiscali, e in particolare:*

- Gestione contabilità e tributi (dichiarazioni fiscali ed eventuali controlli sulla corretta tenuta delle scritture e sugli importi dei tributi);
- Predisposizione, sottoscrizione ed invio delle dichiarazioni fiscali
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Fiscale
- Gestione dei rapporti con i consulenti fiscali esterni.

B. *Ciclo passivo, e in particolare:*

- Richieste di acquisto di beni e/o servizi
- Gestione anagrafica/albo fornitori/consulenti
- Selezione dei fornitori/consulenti
- Pagamenti

C. *Ciclo attivo, e in particolare:*

- Emissione e registrazione fatture attive
- Incassi

D. *Gestione dei rapporti infragruppo, e in particolare:*

- Transazioni *intercompany*
- Servizi infragruppo e relativa ripartizione degli oneri
- Operazioni di carattere ordinario e straordinario

L'elenco è ovviamente suscettibile di modifiche e integrazioni; ove ciò si rendesse necessario, si procederà all'individuazione di ulteriori aree di rischio, con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure.

In tal caso, spetterà all'OdV proporre al Consiglio di amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della precedente Parte Speciale. Lo stesso Consiglio di amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale è indirizzata agli Amministratori, al Sindaco unico, ai Revisori dei conti, ai dipendenti che intervengano in uno dei processi relativi delle attività a rischio sopra evidenziate con particolare – ma non esclusivo – riferimento alle funzioni AFC, Procurement, Legal, nonché ai consulenti fiscali esterni.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

La Società si impegna ad adempiere con completezza e trasparenza tutti gli adempimenti fiscali previsti a suo carico e a collaborare, ove necessario, con l'Amministrazione finanziaria.

Le dichiarazioni fiscali e il versamento delle imposte rappresentamento condotte obbligatorie e ineludibili; sono dunque vietate tutte le condotte volte a venir meno agli obblighi previsti in materia tributaria in capo alla Società.

In particolare, oltre a quanto già previsto nei Capitoli 3 (I reati in materia societaria), 4 (I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione), 6 (I reati informatici), 7 (I reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio) e 10 (I reati in materia di criminalità organizzata, anche transazionale), è fatto obbligo di conformarsi a quanto segue.

Gestione degli adempimenti fiscali

Gli adempimenti fiscali devono avvenire nelle scadenze di legge, previa opportuna pianificazione e nel rispetto dei principi di veridicità, trasparenza, completezza.

In linea generale, è vietato:

- esporre passività inesistenti ovvero attività in misura inferiore a quella reale, anche avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti o altri artifici;
- emettere fatture per operazioni inesistenti;
- sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte;
- occultare o distruggere documenti fiscali;
- indicare nelle dichiarazioni annuali (I.V.A. e I.R.E.S.) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi inesistenti;
- utilizzare crediti non spettanti o inesistenti in compensazione con debiti erariali, previdenziali e/o assistenziali.

In particolare, la Società deve:

- monitorare costantemente, anche attraverso uno scadenziario, gli adempimenti fiscali;
- compilare le dichiarazioni fiscali obbligatorie (es. dichiarazione annuale dei redditi, I.V.A., etc.) nei termini e nelle modalità previste *ex lege* (es. identificando correttamente il soggetto firmatario, presentando le dichiarazioni su modelli conformi, facendo firmare le dichiarazioni al Legale Rappresentante ovvero ad un suo delegato) e nel rispetto dei principi di veridicità, trasparenza e completezza;
- verificare la correttezza dei dati indicati nelle dichiarazioni fiscali (es. esistenza di crediti utilizzati in compensazione);
- far sottoscrivere le dichiarazioni fiscali al soggetto all'uopo delegato (ove presente) ovvero al legale Rappresentante;
- trasmettere le dichiarazioni fiscali nei termini di legge;
- conservare in apposito archivio (anche telematico) tutta la documentazione contabile e di supporto a disposizione delle Autorità competenti (es. ricevute di deposito/presentazione dichiarazioni IVA);
- curare gli eventuali rapporti e contatti con i soggetti appartenenti all'Amministrazione Finanziaria nel rispetto del Capitolo 4 (I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione) del presente Modello nonché nel rispetto del Codice Etico.
In caso di ispezioni/accessi/richieste da parte dell'Amministrazione finanziaria, è fatto obbligo di monitorare e tenere traccia di tutte le attività di verifica fiscale poste in essere nei riguardi della Società, nonché dei singoli rapporti tenuti dalle singole funzioni aziendali;
- curare i rapporti con i consulenti fiscali esterni nel rispetto del presente Modello e del Codice Etico.

Ciclo attivo e passivo

La Società è tenuta a gestire il ciclo attivo e il ciclo passivo nel rispetto della normativa vigente, dei principi di cui al Codice Etico, del Capitolo 7 (I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), nonché nel rispetto delle procedure e disposizioni adottate dalla Capogruppo e vincolanti per tutte le Società del Gruppo.

In linea generale, l'emissione e/o l'utilizzazione di qualunque documento fiscale deve essere preceduta da:

- avvenuto referenziamento del fornitore/consulente, mediante verifica dell'effettività ed esistenza della relativa attività;
- verifica dell'inerenza della prestazione erogata dal fornitore/consulente all'attività d'impresa;
- verifica della conformità della prestazione rispetto a quanto previsto nella richiesta d'acquisto e contrattualmente pattuito, ovvero verifica della corrispondenza tra ordine/contratto stipulato con il cliente e la prestazione svolta;
- validazione della documentazione circa la corrispondenza e veridicità della documentazione rispetto alla fornitura/prestazione;
- verifica dell'avvenuto svolgimento della prestazione tra i soggetti indicati in fattura.

In caso di anomalie tali da far (alternativamente) ritenere che

- il fornitore/consulente sia soggetto sostanzialmente inoperativo, ovvero fiscalmente inadempiente,
- la prestazione (in entrata ed in uscita) non sia stata effettivamente eseguita in tutto o in parte,
- la prestazione sia intercorsa tra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nel relativo documento fiscale,

è fatto obbligo di comunicazione all'OdV.

È fatto obbligo di conservare tutta la documentazione relativa al ciclo attivo e passivo in apposito archivio (anche telematico) a disposizione delle Autorità.

Gestione dei rapporti infragruppo

Le operazioni di finanziamento infragruppo devono avvenire nel rispetto delle eventuali e specifiche procedure di Gruppo, le quali devono descrivere il flusso operativo e il processo di gestione dei finanziamenti intercompany, sia per quel che concerne finanziamenti di carattere ordinario che straordinario.

Le eventuali transazioni di natura commerciale e/o finanziaria a livello di Gruppo devono avvenire secondo i valori di mercato, individuati secondo appositi criteri e dalle specifiche funzioni aziendali, nel rispetto della normativa di settore.

Nella gestione dei flussi finanziari, è fatto obbligo di effettuare la riconciliazione periodica delle eventuali transazioni *intercompany*.

COMPITI DELL'ODV

È compito dell'OdV:

- verificare il rispetto e l'osservanza delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale da parte dei rispettivi destinatari;
- svolgere attività di controllo, anche a campione, su singole operazioni di rischio;
- verificare eventuali verbali di accertamento e contestazione in capo alla Società;
- analizzare ogni segnalazione che dovesse giungere in ordine a possibili violazioni della presente Parte Speciale o relativa al compimento di fatti illeciti o anche solo di fatti "sospetti".

Inoltre, è facoltà dell'OdV:

- richiedere un incontro con la società di revisione;
- richiedere un incontro con il fiscalista esterno;
- chiedere informazioni sulla gestione di eventuali regimi fiscali agevolati;
- chiedere informazioni circa le eventuali interlocuzioni con l'Amministrazione finanziaria.

CAPITOLO 13

REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il presente capitolo si riferisce al reato di “*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*” (art. 25-*decies*, D. Lgs. n. 231/01), aggiunto dalla legge n. 116/09, e poi modificato dal D. Lgs n. 121/2011.

Si tratta di una fattispecie di reato che seppur, per le sue caratteristiche, appare difficilmente sussumibile nell'ambito dell'attività svolta da DNIT, non può comunque escludersi a priori la possibilità che essa possa in qualche raro caso configurarsi.

Ne deriva pertanto l'opportunità di una sua valutazione, con conseguente adozione dei necessari protocolli a tutela della società e dei suoi dipendenti.

Reati rilevanti ed esemplificazione delle modalità di condotta

(art. 377 bis c.p.)

Il reato di *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*, previsto dall'art. 377 bis del Codice penale, punisce chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Come accennato nel capitolo 10, tale reato assume rilevanza anche quando commesso a livello transnazionale, ai sensi della legge del 16 marzo del 2006 n. 146.

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Quanto alla condotta, l'induzione rilevante al fine della consumazione del reato, si realizza attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o altre utilità.

È richiesto inoltre per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie che:

- la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;
- l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta (con le modalità indicate dalla norma) a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

Ad esempio, il reato in esame potrebbe ricorrere, allorché un dirigente o un dipendente, indagati per un infortunio occorso sul luogo di lavoro, ricevano pressioni da parte dell'azienda, affinché offrano innanzi alla Autorità Giudiziaria una ricostruzione dei fatti occorsi idonea ad occultare eventuali responsabilità della Società.

LE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Le principali aree di rischio individuate sono le seguenti:

- Gestione del contenzioso;
- Gestione risorse umane e *payroll*;
- Gestione Sicurezza Salute sul Lavoro.

REGOLE DI COMPORTAMENTO, PROCEDURE E PRESIDI DI CONTROLLO

La Società si impegna ad assicurare e promuovere il rispetto delle leggi nazionali e comunitarie vigenti. In particolare, tutti i soggetti che operano a vario titolo per DNIT o per il Gruppo

(dipendenti, distaccati, consulenti e collaboratori esterni) sono tenuti ad attenersi alla legislazione in vigore nonché al Codice Etico di Gruppo.

In tale ottica, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata (in qualità di indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo.

Al tempo stesso, DNIT fa espresso divieto di:

- costringere forzatamente, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all'Autorità Giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere;
- elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto l'ipotesi criminosa sopra delineata, possa in astratto influenzare la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico.

Per ulteriori presidi, si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale "Capitolo 4 – Reati contro la Pubblica Amministrazione".

I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di attivarsi con specifiche verifiche, anche a seguito di segnalazioni ricevute; l'Organismo ha altresì la facoltà di accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia, senza alcun obbligo di preavviso.

La Società ha altresì istituito, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni inerenti ogni violazione del Modello e sullo stato del contenzioso.

In particolare, tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente; l'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in materia.

CAPITOLO 14

REATI DI ABUSO DI MERCATO

Il presente capitolo si riferisce ai reati di *market abuse*, obiettivo del presente capitolo è quello di identificare le procedure nonché le regole che tutti i dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, devono seguire al fine di prevenire il verificarsi di episodi di Manipolazione del mercato.

L'art. 185 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58 (TUF) punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni *“chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari”*.

Tale reato si realizza dunque nella condotta di chiunque diffonda informazioni false o ponga in essere operazioni simulate, concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Se, da un lato, è vero che DNIT è una società non quotata e dunque non presente nei mercati finanziari, dall'altro, non si può non considerare il fatto che, tra gli azionisti del Gruppo, figurano società quotate che pertanto, di riflesso, potrebbero astrattamente subire contraccolpi sul prezzo del rispettivo titolo in caso di diffusione di notizie false o laddove vengano poste in essere operazioni simulate.

Anche per tale tipologia di reato ne deriva pertanto l'opportunità di una sua valutazione e inserimento nel presente modello, con conseguente adozione dei necessari protocolli a tutela della società e dei suoi dipendenti.

LE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Le principali aree di rischio individuate sono le seguenti:

- Amministrazione Finanza e Controllo (AFC);
- Sales & After Sales;
- Operations;
- HR, Organization & Int. Communication.

REGOLE DI COMPORTAMENTO, PROCEDURE APPLICATE E PRESIDI DI CONTROLLO

La Società si impegna a rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare, nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, si attiene al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli.

In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

In particolare, la Società si impegna a:

- a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del pubblico degli investitori e del mercato;
- b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto;
- c) adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società e del Gruppo, di informazioni rilevanti.

Per quanto concerne la gestione delle informazioni privilegiate, quali, a titolo esemplificativo, notizie su nuovi prodotti e mercati, dati contabili di periodo, obiettivi quantitativi inerenti all'andamento della gestione, operazioni su capitale, è fatto assolutamente divieto di diffondere dette informazioni all'esterno della Società.

A tal fine, la regolamentazione aziendale prevede:

- l'obbligo di mantenere riservate le informazioni acquisite nello svolgimento dei compiti aziendali e di utilizzare i documenti e le informazioni a carattere riservato esclusivamente nell'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza;
- la conservazione e l'archiviazione della documentazione riservata, acquisita nello svolgimento delle mansioni, in luogo tale da consentire l'accesso esclusivamente alle persone autorizzate;
- la previsione di specifiche cautele contrattuali, volte a regolare il trattamento e l'accesso a informazioni privilegiate e riservate da parte di consulenti/partner commerciali attraverso la previsione di specifiche clausole di riservatezza e di rispetto del Codice Etico e del Modello, adottati dalla Società.

In caso di trasmissione sono previsti determinati iter autorizzativi, affinché detta informazione assuma carattere di ufficialità.

Nell'ambito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, l'informativa prodotta è portata a conoscenza dalle funzioni competenti per materia ed indirizzata ad un unico ufficio aziendale che provvede alla canalizzazione dei relativi flussi informativi. Tutta la documentazione è archiviata e detenuta in modo riservato dagli uffici competenti.

Nell'ambito della gestione dei rapporti con i mezzi di comunicazione e alla diffusione di notizie e/o pubblicizzazione relativa ai beni/servizi (stampa generalista, stampa specialistica, aggiornamento sito internet), coerentemente con i principi di comportamento e di controllo fissati dalla Capogruppo, la regolamentazione prevede:

- l'identificazione formale dei soggetti aziendali incaricati di stabilire le strategie di comunicazione e di curare le relazioni esterne ed i rapporti con la stampa;
- la formale approvazione dei comunicati stampa prima della relativa divulgazione pubblica, nonché l'archiviazione della documentazione inerente alle pubblicazioni con i relativi flussi decisionali.

Gestione comunicazioni verso l'esterno

Per quanto concerne la gestione dell'informativa verso l'esterno, è individuata, nell'ambito della normativa della Capogruppo, la funzione incaricata di stabilire le strategie di comunicazione commerciale e curare le relazioni esterne ed i rapporti con la stampa.

La stessa struttura stabilisce il *format* e le linee guida del sito Internet e cura altresì i flussi informativi tra le funzioni coinvolte nell'ambito degli adempimenti relativi al costante aggiornamento del sito istituzionale. La documentazione inerente alle richieste di pubblicazioni, pervenute dalle competenti Unità Organizzative, le avvenute pubblicazioni e i flussi decisionali sono archiviati dalla funzione preposta.

A completezza di quanto sopra scritto, si evidenzia che la sicurezza informatica dei dati è garantita dai protocolli a presidio dei “*Reati informatici*” (vd. cap. 6).

Nell’ambito dell’attività sensibile di gestione delle informazioni privilegiate relative alla Società, quali, a titolo esemplificativo, notizie su nuovi prodotti e mercati, dati contabili di periodo, obiettivi quantitativi inerenti all’andamento della gestione, operazioni su capitale, sono stati identificati i responsabili che potenzialmente, per il ruolo ricoperto o per le funzioni svolte, possono detenere o produrre informazioni privilegiate.

I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza ha il potere di attivarsi con specifiche verifiche, anche a seguito di segnalazioni ricevute; l’Organismo ha altresì la facoltà di accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia, senza alcun obbligo di preavviso.

La Società ha altresì istituito flussi informativi idonei a consentire all’OdV di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle comunicazioni e delle operazioni rilevanti in materia di abuso di mercato.

L’Organismo di Vigilanza, nell’espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in materia.

CAPITOLO 15

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha integrato il novero dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01, estendendo la responsabilità amministrativa dell'ente ai "Delitti contro l'industria e il commercio" (art. 25-*bis*. 1).

Le norme sono rivolte alla tutela dell'ordine economico nazionale, con l'intento di assicurare l'onesto svolgimento delle attività industriali e commerciali, avendo come obiettivo la salvaguardia degli interessi sia degli imprenditori, sia dei consumatori, rivolgendo particolare attenzione alla tutela della salute pubblica ed alla chiarezza nelle transazioni commerciali.

Si provvede a fornire di seguito la descrizione dei reati che possono astrattamente essere riconducibili all'attività svolta da DNIT.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura quando chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Ratio dei delitti in esame è quella di tutelare il libero esercizio e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia.

Tale reato si potrebbe in caso configurare se:

- la Società adottasse politiche commerciali particolarmente aggressive volte contrastare l'esercizio dell'attività industriale (ad esempio, volte ad indurre con la forza un agente di società concorrente a cessare il proprio mandato per conquistare la relativa quota di mercato);
- la Società adottasse delle condotte di pubblicità menzognera, aventi la finalità di generare una situazione di inganno nei clienti e un danno ad un determinato *competitor* (ad esempio, pubblicizzando un prodotto dotato di certe caratteristiche in realtà non rispondenti al vero).

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)

Tale fattispecie di reato si concretizza nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Gli atti di concorrenza previsti dalla legge non sono di per sé illeciti, se trattasi di iniziative svolte legalmente al fine di produrre o vendere di più rispetto alla concorrenza. Tali atti diventano illeciti nel caso in cui vengano compiuti con violenza ossia impiegando energia fisica sulla persona o sulle cose, oppure vengono attuati con minacce; pertanto, ad assumere rilevanza penale sono tutti gli atti di concorrenza violenti (statisticamente infrequenti) o intimidatori nei confronti di *competitors* che operano nello stesso settore.

Tali atti, peraltro, per assumere rilevanza penale non necessariamente devono essere rivolti direttamente contro un imprenditore concorrente, ma possono dirigersi anche nei confronti di terzi (come, ad esempio, clienti/utenti attuali o potenziali o collaboratori dell'imprenditore). L'attività intimidatoria, per esempio, può prendere forma concreta attraverso tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Tale fattispecie di reato si concretizza qualora, nell'esercizio di un'attività commerciale, chiunque consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Pertanto, nel delitto di frode in commercio, la condotta tipica descritta dalla norma risulta composta da due aspetti: la consegna in senso stretto e le qualità oggettive del bene consegnato. Risulta altresì indispensabile che tale commercio disonesto, affinché sia figurabile, non sia estraneo ad un'attività abituale, non sia cioè limitato ad una sola consegna del bene difforme, oltremodo momentanea ed occasionale.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Tale fattispecie di reato si concretizza nel caso in cui chiunque metta in vendita o in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Ad esempio, ricorrerebbe la fattispecie in esame nell'ipotesi di messa in vendita, o comunque in circolazione, di beni e attrezzature con il marchio CE contraffatto²⁴

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *terc.p.*)

Tale fattispecie di reato si concretizza nel caso in cui:

- chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

LE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Le principali aree di rischio individuate in relazione ai delitti descritti in questo capitolo risultano:

- MBD and Product Management;
- Procurement;
- Sales & After Sales;
- Operations;
- Legal.

REGOLE DI COMPORTAMENTO, PROCEDURE E PRESIDI DI CONTROLLO.

Il Codice Etico della Società dispone regole di condotta destinate agli Organi Sociali, ai Dipendenti, ai Consulenti, al fine di prevenire ed impedire condotte criminose che possano configurare l'ipotesi di reato di turbata libertà dell'industria o del commercio e di Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Il Codice Etico di Gruppo ribadisce, in via generale, l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale, e richiama l'attenzione dei Destinatari sull'opportunità di mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in generale e con i *competitors* in particolare.

²⁴ Sul punto, Cass. Pen. Sez. III Penale, Sentenza 6 Luglio 2016, n. 27782, secondo cui integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci "la messa in vendita o comunque in circolazione di beni con il marchio CE contraffatto, poiché l'apposizione di quest'ultimo ha la funzione di certificare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e qualità previsti per la circolazione dei beni nel mercato".

Inoltre, sempre in ottemperanza al Codice Etico, è fatto divieto ai dipendenti di utilizzare qualsivoglia dato, documentazione o informazione, e di gestirli tramite dischi di rete aziendali, nonché su ogni supporto elettronico assegnato ai dipendenti, diversi dai dati ed informazioni facenti parte del patrimonio informativo dell'Impresa.

I rapporti con i clienti

I rapporti con i clienti sono improntati ai principi della trasparenza, correttezza e buona fede e del rispetto delle condizioni contrattuali pattuite.

Le condizioni commerciali sono fissate da processi decisionali ricostruibili nel tempo e sono autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali.

Le operazioni relative agli acquisti e al controllo della qualità di materie prime.

La funzione deputata all'acquisto di materie prime e semilavorati provvede a:

- acquisire informazioni circa la qualità dei prodotti, nonché le indicazioni qualitative e le eventuali certificazioni dei prodotti, al fine di accertare che gli stessi rispecchino le reali caratteristiche del prodotto;
- assicurare un sistematico aggiornamento degli *standard* contrattuali a tutela della proprietà industriale coerenti con le evoluzioni della normativa vigente;
- inserire, nel caso di prodotti non marchiati o brevettati dal fornitore, clausole volte ad assicurare l'impegno da parte del fornitore di comunicare senza indugio eventuali contestazioni provenienti da terzi circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni distintivi, o contestazioni di altri acquirenti circa le caratteristiche o i segni distintivi dei beni forniti;
- interrompere i rapporti con il fornitore e ritirare il bene dalla produzione in caso di evidente violazione della proprietà intellettuale da parte del fornitore stesso e in mancanza di un accordo con il terzo che consenta alla Società il legittimo uso della proprietà intellettuale di quest'ultimo.

Le operazioni relative all'attività di ricerca e sviluppo e di vendita e distribuzione dei prodotti

In relazione alle attività di ricerca e sviluppo e di vendita e distribuzione dei propri prodotti le strutture implicate provvedono a:

- a) verificare, con le modalità ritenute più opportune, che l'idea utilizzata in una o più parti del prodotto, la composizione del prodotto, il procedimento produttivo impiegato, le attrezzature impiegate e il prodotto finale non siano la riproduzione di disegni e modelli, invenzioni, processi brevettati o registrati, nazionali o esteri, di proprietà altrui. In caso di sospetta violazione, la Società procede a tutti gli opportuni accertamenti per verificare la violazione prima di immettere in commercio il prodotto o di procedere alla domanda di brevetto. Dell'evento è data immediata notizia all'Organismo di Vigilanza;
- b) verificare che tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni finalizzate al deposito delle domande di brevetto e di registrazione di marchio siano complete;
- c) aggiornare il registro di tutti i brevetti nella titolarità della Società al fine di provvedere al monitoraggio delle scadenze di tutela degli stessi e procedere, ove opportuno, al loro rinnovo;
- d) individuare gli studi legali e/o i consulenti esterni che supportano la Società nelle attività di monitoraggio e tutela dei marchi e brevetti della Società in base ai requisiti di professionalità ed esperienza. Il rapporto con il consulente esterno è formalizzato in un contratto che prevede apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della presente Parte Speciale del Modello Società.

Le operazioni relative all'attività di controllo qualità e di certificazione

In relazione alle attività attinenti il controllo di qualità e la certificazione dei prodotti, la società ha ritenuto opportuno adottare una specifica *flow chart*, così da assicurare la tracciatura delle attività e la segregazione dei vari compiti delle strutture aziendali coinvolte.

A tal riguardo, è fatto obbligo alle strutture preposte di operare affinché:

- a) i prodotti commercializzati dalla Società siano conformi agli standard imposti dalla normativa di settore;
- b) sia garantita la trasparenza e veridicità delle informazioni fornite al mercato sui prodotti sviluppati e commercializzati dalla Società;
- c) sia fatto assoluto divieto di realizzare prodotti caratterizzati da certificazioni di conformità mendaci;
- d) il rapporto con gli enti certificatori sia improntato alla massima trasparenza e correttezza, evitando atti o comportamenti idonei ad alternarne il giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dell'attestazione delle caratteristiche del prodotto;
- e) sia garantita l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto durante tutte le fasi produttive;
- f) le informazioni relative alla qualità del prodotto lungo tutto il processo produttivo siano registrate e gestite;
- g) le eventuali non conformità di prodotto segnalate alla Società dagli utilizzatori finali siano prontamente investigate e risolte, al fine di evitare la commercializzazione di prodotti con caratteristiche difformi o non rispondenti a parametri normativi.

Le operazioni relative ai rapporti con i concorrenti:

Tutti i dipendenti e collaboratori di DNIT operano affinché i rapporti con i concorrenti siano sempre leali e rispettosi della libertà di iniziativa economica altrui, nonché improntati al rispetto delle procedure e del Codice Etico adottato dalla Società.

I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di attivarsi con specifiche verifiche, anche a seguito di segnalazioni ricevute; l'Organismo ha altresì la facoltà di accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia, senza alcun obbligo di preavviso.

La Società ha altresì istituito flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle attività potenzialmente a rischio di reati contro l'industria ed il commercio.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in materia e, in particolare, della struttura "*Regulatory Affairs*" di Gruppo.

CAPITOLO 16

REATI DI CONTRABBANDO

Tra le novità contenute nel Decreto Legislativo 14 Luglio 2020 n. 75, con il quale si è data attuazione della cd. Direttiva PIF relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea, figura l'introduzione nell'ambito del Decreto 231 dell'art. 25 *sexiedecies* con il quale vengono inseriti nel novero dei reati 231 alcuni istituti di diritto doganale, quali il "contrabbando" previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43.

La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (c.d. Testo Unico Doganale). Alla base del suddetto testo di legge vi sono i c.d. dazi doganali, definiti come "*imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importanti ed esportati dal Paese che li impone*". Tali dazi sono applicati a tutti quei prodotti che provengono da Paesi non facenti parte della CEE (Comunità Economica Europea), come – a titolo meramente esemplificativo – la Cina o gli Stati Uniti.

I dazi doganali rappresentano una delle risorse dell'Unione Europea che confluisce direttamente nel bilancio unitario, mentre i diritti doganali corrispondono a quei diritti che la Dogana può riscuotere *ex lege* basandosi sulle quotidiane operazioni doganali.

Nel TU Doganale agli artt. 36 e s.s si leggono i presupposti che danno origine al delitto di contrabbando, inteso come "*la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine*".

Occorre peraltro rilevare come l'articolo anzidetto sia stato oggetto di depenalizzazione ex D. Lgs. 8/2016. Difatti, si legge agli artt. 282, 291, 292, 293 294 TUD che tali illeciti sono ora puniti con una sanzione amministrativa, di cui il minimo edittale è di 5 mila euro, mentre il suo massimo è di 50 mila euro.

L'unico articolo che non ha subito la depenalizzazione è l'art. 295 che identifica i casi di contrabbando aggravato. In particolare, l'ipotesi di maggiore interesse nel nostro caso appare la fattispecie indicata all'ultimo comma dell'art. 295 TU Doganale, laddove si prevede la reclusione fino a tre anni nel caso in cui l'ammontare dovuto dei diritti di confine sia superiore ai cinquantamila euro.

Ne deriva che l'art. 25 *sexiesdecies*, disciplina la responsabilità amministrativa degli enti unicamente per i casi di contrabbando aggravato, prevedendo per essi un trattamento sanzionatorio composto da sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

Le sanzioni pecuniarie sono differenziate a seconda che i diritti di confine dovuti eccedano o meno i centomila euro, soglia oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'Unione è ritenuta considerevole. Se la violazione eccede i centomila euro la sanzione applicabile è fino a quattrocento quote, se invece l'importo della violazione è inferiore è pari a duecento quote. A tali sanzioni, nei casi più gravi, si possono affiancare le misure interdittive, quali il divieto di contrarre con la PA, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca dei benefici già concessi, nonché il divieto di pubblicizzare i propri servizi.

LE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

L'individuazione delle aree di attività potenzialmente a rischio di verifica delle fattispecie delittuose ricomprese nell'art. 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 è da valutarsi alla luce della tipicità dell'ipotesi di reato in quanto, nello specifico, è necessario comprendere il rapporto che sussiste tra lo spedizioniere doganale e la società.

Sul tema, le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25 *sexiesdecies* del D. Lgs 231/01 ricadano nell'ambito della gestione:

- degli scambi commerciali;
- delle spedizioni;
- dei dazi doganali;
- della distribuzione;
- dei trasporti.

REGOLE DI COMPORTAMENTO, PROCEDURE E PRESIDI DI CONTROLLO.

La Società, conformemente a quanto richiesto dal proprio Codice Etico, è impegnata ad adempiere con completezza e trasparenza a tutti gli adempimenti doganali previsti a suo carico.

A tal riguardo, tutti coloro che operano nell'ambito delle aree sopra indicate debbono conformarsi ai seguenti principi:

- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici, e delle procedure esistenti;
- tracciabilità e documentazione dei rapporti intrattenuti nella gestione degli scambi commerciali, con particolare riguardo al trasporto e alle spedizioni delle merci;
- rispetto delle competenze aziendali e del sistema delle deleghe in essere. In particolare, la gestione dei rapporti in esame e le eventuali comunicazioni dirette all'Agenzie delle Dogane devono avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti nel rispetto dei poteri conferiti;
- corretto e scrupoloso utilizzo delle procedure informatiche.

Inoltre, i protocolli aziendali prevedono una scrupolosa verifica della correttezza e completezza della documentazione attestante la provenienza e l'autenticità del prodotto, nonché i tempi e le modalità di ingresso delle merci.

I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di attivarsi con specifiche verifiche, anche a seguito di segnalazioni ricevute; l'Organismo ha altresì la facoltà di accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia, senza alcun obbligo di preavviso.

La Società ha altresì istituito flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle attività potenzialmente a rischio di reati di contrabbando.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in materia. Inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano nelle aree interessate, nonché, in generale, a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante.

